Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 199 del 27 agosto 1997 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 27 agosto 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 170

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 18 luglio 1997, n. **19/97.**

Istruzioni operative per l'applicazione, ai segretari comunali di qualifica direttiva, del C.C.N.L., biennio economico 1994-95, sottoscritto il 16 maggio 1995, così come modificato dall'accordo integrativo del 14 settembre 1995 e del C.C.N.L., biennio economico 1996-97, stipulato in data 21 maggio 1996.

SOMMARIO

CIRCOLARE 18 luglio 1997, n. **19/97**. — *Istruzioni operative per l'applicazione, ai segretari comunali di qualifica direttiva, del C.C.N.L., biennio economico 1994-95, sottoscritto il 16 maggio 1995, così come modificato dall'accordo integrativo del 14 settembre 1995 e del C.C.N.L., biennio economico 1996-97, stipulato in data 21 maggio 1996:*

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 18 luglio 1997, n. 19/97.

Istruzioni operative per l'applicazione, ai segretari comunali di qualifica direttiva, del C.C.N.L., biennio economico 1994-95, sottoscritto il 16 maggio 1995, così come modificato dall'accordo integrativo del 14 settembre 1995 e del C.C.N.L., biennio economico 1996-97, stipulato in data 21 maggio 1996.

Ai sigg. Prefetti della Repubblica
Al sig. Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta - AOSTA

e, per conoscenza:

Al sig. assessore agli enti locali della Regione siciliana - PALERMO
Al sig. rappresentante del Governo nella Regione sarda - CAGLIARI
All'A.R.A.N. - Servizio contrattazione, via del Corso, 476 - ROMA
All'I.N.P.D.A.P. - Direzione centrale delle prestazioni previdenziali - Uffici I, IV, via C. Colombo, 44 - ROMA
All'I.N.P.D.A.P. - Direzione generale, via S. Croce in Gerusalemme - ROMA
Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ufficio I.G.O.P. - ROMA

* 1. PREMESSA

L'art. 73 del D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede che il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali venga definito con i contratti nazionali di lavoro, da sottoscriversi secondo le procedure previste dal medesimo decreto.

Il nuovo trattamento economico dovuto ai segretari direttivi e' stato definito con accordi - relativi all'area di contrattazione del personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto dei Ministeri - sottoscritti il 17 maggio 1995, il 14 settembre 1995 e il 21 maggio 1996, pubblicati nei supplementi ordinari, rispettivamente, n. 63 della G.U. n. 124 del 30 maggio 1995, n. 121 della G.U. n. 246 del 20 ottobre 1995 e n. 136 della G.U. n. 188 del 12 agosto 1996.

E' il caso di osservare che, anteriormente all'entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante la nuova disciplina dello stato giuridico dei segretari comunali e provinciali, l'art. 52, comma 5^, della legge n. 142/1990, nel far rinvio alla legge di riforma dell'ordinamento giuridico dei segretari comunali e provinciali, aveva fatto salvo il disposto normativo di cui all'art. 13 della legge 9 agosto 1954, n. 748, cosi' come modificato dall'art. 34 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Tale disposizione normativa stabilisce che lo stipendio dovuto ai segretari e' a carico degli enti presso i quali i medesimi prestano servizio ed e' attribuito, per i segretari comunali iscritti nei ruoli provinciali, con atto autorizzatorio dei Prefetti.

Nell'ambito della regione autonoma della Valle d'Aosta, la competenza relativa all'esercizio dei servizi della Prefettura e' delegata alla Presidenza della Giunta regionale.

Al riguardo, si rileva che se, da un lato, e' vero che l'art. 17, comma 86^, della legge n. 127/1997, ha abrogato l'intero art. 52 della legge n. 142/1990, e' pur vero, dall'altro canto, che il comma 78^, della citata legge n. 127, dispone che le abrogazioni e le modificazioni previste dal nuovo regolamento di cui al comma 82^ - il quale dovra' stabilire la disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento giuridico ed economico dell'intera categoria - hanno effetto decorsi 120 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

Quest'Ufficio ritiene che, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 127/1997, esiste un preciso obbligo da parte delle S-S.LL. di procedere alla sistemazione dei rapporti giuridici ed economici sorti in base ai contratti collettivi di lavoro gia' sottoscritti.

Infatti, occorre rilevare che nel rapporto di servizio intrattenuto dal segretario con questo Ministero, nella sua articolazione centrale e periferica, l'attribuzione dei trattamenti economici, cosi' come disciplinata dall'art. 34 della legge 8 giugno 1962, n. 604, si configura come atto costitutivo di un procedimento d'ufficio.

Pertanto, sorge naturale l'obbligo di rideterminare i trattamenti stipendiali dovuti ai segretari per tutti i procedimenti, a valenza economica, conclusi anteriormente alla data del 18 maggio 1997 (ad es., trasferimenti, promozioni, incarichi di supplenza e reggenza, etc.) e per gli adempimenti derivanti dall'applicazione di tutti gli accordi collettivi sottoscritti dall'A.R.A.N. e le OO.SS..

Non solo, ma tale obbligo sussiste anche qualora le SS.LL. abbiano adottato, a far data dal 18 maggio 1997, atti di trasferimento, di supplenza e reggenza, al fine di assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali vacanti o i cui titolari siano temporaneamente assenti o impediti.

Del resto, l'esercizio di tale competenza risponde alla necessita' di assicurare il buon andamento e l'imparzialita' dell'azione amministrativa, nonche' di fornire certezza giuridica ai rapporti sorti dai citati atti, facilitando, con l'acquisizione dell'atto di rideterminazione del trattamento economico al fascicolo personale di ciascun segretario, l'azione che la nuova Agenzia di cui all'art. 17, comma 76^, della legge n. 127/1997, dovra' espletare nella gestione della categoria dei segretari.

Cio' facendo, si determinano, altresi', con esattezza ed omogeneita' sia le competenze economiche dovute ai segretari, sia gli oneri finanziari gravanti sui bilanci degli enti locali.

In ordine all'applicazione dei contratti in oggetto, si precisa che le SS.LL., gia' con circolari n. 31/95 del 6 giugno 1995, n. 37/95 del 20 ottobre 1995 e n. 50/96 del 6 novembre 1996, sono state invitate ad autorizzare i comuni a darvi esecuzione, facendo riserva di fornire in seguito le necessarie istruzioni operative per l'adozione dei decreti di trattamento economico.

La necessita' di dover emanare - anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 127/1997 - apposita circolare applicativa dei citati accordi non discende solo dall'esigenza di avere trattamenti economici omogenei ed uniformi, a parita' di condizioni e requisiti, sull'intero territorio nazionale, ma anche dalla constatazione che il rapporto di lavoro dei segretari comunali non e' del tutto privatizzato.

Infatti, al contrario di quanto avviene per le altre categorie di dipendenti pubblici, l'applicazione del contratto collettivo relativo alla categoria dei segretari non e' demandata, per la parte economica, direttamente alle parti del rapporto di lavoro, cioe' all'ente locale e al segretario; cio', in quanto, in virtu' del succitato art. 34 della legge n. 604/1962, e' attribuito alle SS.LL. il potere di autorizzare gli enti locali, sui cui bilanci gravano i relativi oneri economici, a corrispondere lo stipendio dovuto al medesimo segretario.

Pertanto, quest'Ufficio, non essendo del resto abilitato a fornire un'interpretazione autentica dei medesimi accordi, ha ritenuto opportuno trasmettere all'Agenzia di rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.), lo schema dell'emananda circolare applicativa, affinche' l'Agenzia potesse esprimere in merito il proprio autorevole parere.

Tale richiesta e' sorta anche in considerazione di alcuni effetti economici negativi che si sarebbero verificati, a decorrere dal I dicembre 1995, sul computo dei compensi per lavoro straordinario, della 13^ mensilita', della retribuzione mensile aggiunta, del trattamento economico fondamentale da attribuire ai segretari direttivi promossi alla qualifica di segretario generale di classe 2^, nonche' sul trattamento economico da assumere ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennita' premio di fine servizio.

Tali effetti distorsivi scaturivano dall'istituzione dell'indennita' di direzione e dal contestuale assorbimento di alcune voci retributive in godimento alla data del 30 novembre 1995.

Sono stati attivati numerosi incontri con i rappresentanti dell'A.R.A.N. e delle OO.SS per ricercare un intesa di massima ed addivenire nel piu' breve termine possibile alla definizione dell'intera vicenda.

Nell'ultimo incontro tenutosi nel mese di marzo 1997, e' stata espressa, dall'A.R.A.N. e dalle OO.SS., piena adesione su gran parte del testo dell'emananda circolare, rimanendo irrisolta solo la questione relativa al riconoscimento, previsto dall'art. 40, comma 6^, del C.C.N.L. del 16 maggio 1995, degli incrementi e dei ratei dell'indennita' di funzione e coordinamento di cui all'art. 8, comma 14^, del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44.

Infatti, il comma 6^, del predetto art. 40, stabilisce che gli incrementi dell'indennita' di funzione e coordinamento vengono corrisposti fino al 30 novembre 1995.

In sede applicativa, sono sorti dubbi in quanto, com'e' noto, quest'Ufficio, anteriormente all'entrata in vigore della succitata disposizione contrattuale, ha interpretato l'art. 8, comma 14^, del D.P.R. n. 44/1990, nel senso che gli incrementi di un milione sull'importo base di lire tremilioni dell'indennita' di funzione, dovessero essere riconosciuti solo a favore di quei segretari che avessero maturato, alla data del I luglio 1990, 5-10-15 anni di effettivo servizio nella nona qualifica funzionale.

Cio', in quanto l'indennita' in esame, fotografando la situazione al I luglio 1990, consentiva il riconoscimento degli importi complessivi di lire 4-5-6 milioni solo a chi avesse maturato, alla predetta data, le corrispondenti anzianita' di servizio.

Tale orientamento ha avuto, del resto, conferma anche nelle prime pronunce giurisprudenziali (cfr. T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 28.6.1996, n. 855/96).

Le OO.SS., al contrario, hanno interpretato l'art. 40, comma 6^, del C.C.N.L. nel senso che gli incrementi dell'indennita' di funzione e coordinamento dovessero essere corrisposti a favore di quei segretari che avevano compiuto 5-10-15 anni di effettivo servizio nella nona qualifica funzionale dal 2 luglio 1990 al 30 novembre 1995.

Nel predetto incontro, i rappresentanti dell'Agenzia hanno fatto rilevare che il D.L. n. 384/1992, convertito nella legge n. 438/1992 e recante misure restrittive per il pubblico impiego, ha previsto, per il triennio 1991/1993, il blocco di ogni automatismo stipendiale collegato al compimento di determinate anzianita' di servizio.

Non solo, ma e' stato altresi' rilevato che la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del 30.11.1995, nell'impartire le direttive all'A.R.A.N. per la sottoscrizione degli accordi collettivi, ha stabilito che non potevano essere riconosciuti, per l'anno 1994, ulteriori benefici economici oltre l'indennita' di vacanza contrattuale e che il riparto delle risorse finanziarie tra i singoli contratti collettivi doveva avvenire, nel rispetto degli stanziamenti globali indicati dalla legge n. 724/1994, a copertura degli oneri relativi agli anni 1995/96.

Per tali ragioni, si e' deciso di comune intesa di richiedere un parere alla Direzione Centrale per la Finanza locale e i Servizi finanziari, di questo Ministero, per conoscere se, per il periodo dal 2 luglio 1990 al 30 novembre 1995, siano stati effettuati particolari trasferimenti a copertura dei predetti oneri stipendiali.

Qualora il parere fosse stato negativo, tale richiesta avrebbe dovuto essere indirizzata al Ministero del Tesoro.

Con nota n. 1945 del 3 aprile 1997, la Direzione Centrale per la Finanza locale ha osservato che l'unica attribuzione di fondi, connessi ai contratti collettivi di lavoro, si riferisce all'applicazione degli accordi del solo comparto enti locali e relativi ai trienni 1985/87 e 1988/90 e che, pertanto, nessun trasferimento erariale e' stato effettuato ai medesimi enti a copertura dei contratti concernenti i segretari comunali.

Chiamata a verificare la possibilita' di riconoscere gli incrementi dell'indennita' di funzione e coordinamento almeno per il periodo 1.1.1995/30.11.1995, la Ragioneria Generale del Tesoro, con nota n. 148594 dell'11 giugno 1997, ha rappresentato di avere gia' operato "tutte le variazioni di bilancio necessarie all'applicazione del C.C.N.L. del comparto ministeri, sia per quanto riguarda il biennio economico 1994/95 che per quello 1996/97".

Per tali finalita', sono state stanziate somme per un ammontare complessivo pari a lire 37,5 miliardi, le quali sono state attribuite, con atto ministeriale del 24 giugno 1997, a favore di ciascun comune avente diritto per un importo di lire 5.693.020, quale rimborso degli oneri diretti ed indiretti, per gli anni 1995/1996/1997, sostenuti dai medesimi enti a seguito dell'applicazione degli accordi collettivi in oggetto.

Dall'esiguita' del predetto importo si evince che le risorse economiche gia' stanziate garantiscono la copertura finanziaria ai soli aumenti contrattuali collegati agli stipendi delle qualifiche funzionali e all'indennita' di direzione e, pertanto, una tesi che porti a ritenere che gli incrementi e i ratei dell'indennita' di funzione e coordinamento, di cui all'art. 8, comma 14^, del D.P.R. n. 44/1990, siano dovuti per il periodo dal 2 luglio 1990 al 30 novembre 1995, non trova alcun fondamento.

Tutto cio' premesso e al fine di consentire alle SS.LL. di esercitare in modo corretto ed uniforme sull'intero territorio nazionale la competenza in ordine all'adozione dei decreti di trattamento economico dovuto ai segretari comunali, nonche' agli enti interessati di gestire in modo ottimale la procedura di liquidazione degli emolumenti contrattuali, si impartiscono le seguenti direttive.

* 2. STRUTTURA DELLA NUOVA RETRIBUZIONE

Con l'entrata in vigore del C.C.N.L., biennio economico 1994/95 e dell'accordo integrativo siglato il 14 settembre 1995, la struttura della retribuzione del segretario comunale direttivo si compone delle seguenti voci:

trattamento economico fondamentale

a) stipendio tabellare, con i relativi aumenti contrattuali;

b) indennita' integrativa speciale;

c) retribuzione individuale di anzianita' (o r.i.a.), ove acquisita in applicazione dei DD.PP.RR. n. 266/1990 e n. 44/1990;

d) 13^ mensilita';

trattamento economico accessorio

e) indennita' di funzione e coordinamento, dovuta fino al 30.11.1995;

f) indennita' di qualifica, dovuta dall'1.8.1995 al 30.11.1995;

g) indennita' di direzione, dovuta dall'1.12.1995;

h) assegno "ad personam", dovuto dall'1.12.1995.

Si passa qui di seguito ad esaminare le singole voci retributive, rinviando agli esempi riportati nelle tabelle "H-I-L-M-N-P-R" l'analisi dei trattamenti economici dovuti ai segretari in relazione alle diverse anzianita' e qualifiche possedute.

a) <u>stipendio tabellare ed aumenti contrattuali</u>

Gli artt. 40 e 6 dei CC.CC.NN.LL., relativi ai bienni economici 1994/95 e 1996/97, stabiliscono che gli stipendi tabellari annui lordi dei segretari direttivi, cosi' come determinati dall'art. 8, comma 1^, del D.P.R. n. 44/1990, ossia:

- 8^ q.f.: 15.531.000

- 9^ q.f.: 18.071.000

debbono essere incrementati secondo misure e decorrenze indicate nelle tabelle "A-B-C-D-E" allegate alla presente circolare.

E' appena il caso di rilevare che gli aumenti di cui all'art. 40 del C.C.N.L. riassorbono, a decorrere dal I gennaio 1995, l'indennita' di vacanza contrattuale prevista dall'art. 13 della legge n. 724/1994, i cui importi sono stati diramati con circolari nn. 23/94 e 4/95, rispettivamente, del 4.7.1994 e 24.1.1995.

In particolare, si osserva che le misure dell'indennita' di vacanza contrattuale dovute a decorrere dal I luglio 1994 riassorbivano quelle previste dal I aprile 1994.

Gli aumenti contrattuali in esame non riassorbono l'incremento mensile lordo di lire 20.000, quale elaborato di anzianita' previsto dall'art. 7, comma 1^, della legge n. 438/1992.

Per i segretari comunali che hanno maturato 5-10-15 anni di effettivo servizio nel quadriennio 1991/1994, atteso che per tale periodo il legislatore ha previsto il blocco di ogni automatismo stipendiale collegato all'anzianita' di servizio, l'art. 40, comma 6^, del C.C.N.L. prevede che gli incrementi stipendiali di cui all'art. 8, comma 12^, del D.P.R. n. 44/1990, ossia:

- per 5 anni: 2.000.000

- per 10 anni: 4.000.000

- per 15 anni: 6.000.000

debbano essere corrisposti solo dal I gennaio al 30 novembre 1995, perche' tali incrementi dovranno essere riassorbiti, a decorrere dal I dicembre 1995, dall'indennita' di direzione.

Inoltre, il citato art. 40, comma 6^, stabilisce che si dovra' procedere, <u>alla data del 30 novembre 1995</u>, all'individuazione di una "speciale" retribuzione individuale di anzianita', quale sommatoria degli incrementi stipendiali di cui all'art. 8, comma 12^, del

D.P.R. n. 44/1990 (per quei segretari che alla medesima data avevano gia' maturato 5-10-15 anni di anzianita' di servizio) e dei ratei dei medesimi incrementi.

Ai fini del computo del rateo, si dovra' partire dalla data di immissione in ruolo (per i segretari che non hanno ancora maturato 5 anni di effettivo servizio alla data del 30.11.1995), ovvero dalla data di attribuzione dell'ultimo incremento stipendiale, per arrivare alla data del 30.11.1995, considerando mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, trascurando le frazioni inferiori; poi, si dovra' moltiplicare il totale dei mesi per l'incremento di lire 2.000.000 e dividere il risultato ottenuto per 60.

Il numero 60 costituisce l'ampiezza temporale degli incrementi stipendiali.

In concreto, qualora un segretario abbia maturato l'incremento stipendiale di lire 4.000.000 alla data del 12 luglio 1994, la sua r.i.a. sara' pari, alla data del 30 novembre, a lire 4.567.667, cosi' derivante:

4.000.000	+	(incremento stipendiale)
566.667	=	(rateo stipendiale: 2.000.000 X 17/60)
4.566.667		TOTALE

Si precisa che tale r.i.a. non dovra' essere subito riconosciuta e corrisposta al segretario, in quanto la stessa, cosi' come dispone l'art. 4 dell'accordo integrativo del 14 settembre 1995, verra' assorbita dall'indennita' di direzione e concorrera' alla determinazione dell'assegno "ad personam" previsto dall'art. 6 del medesimo accordo.

Per i segretari sospesi cautelarmente dal servizio a seguito di procedimento penale, l'assegno alimentare di cui all'art. 82 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, dovra' essere rideterminato soltanto quando gli aumenti contrattuali hanno una decorrenza anteriore alla data di sospensione.

b) indennita' integrativa speciale (o i.i.s.)

In ordine alle misure della i.i.s. previste per ciascuna qualifica, si fa rinvio alle tabelle "A-B-C-D-E" allegate alla presente circolare.

c) retribuzione individuale di anzianita' (o r.i.a.)

Per quanto attiene alla r.i.a., occorre subito precisare che essa non va confusa con quella prevista dall'art. 40, comma 6^, del C.C.N.L., biennio 1994/95 (quale sommatoria degli incrementi stipendiali di cui all'art. 8, comma 12^, del D.P.R. n. 44/1990 e dei relativi ratei), in quanto la prima rinviene dai decreti adottati in applicazione del D.P.R. n. 266/1987 e dell'art. 9, comma 1^, del D.P.R. n. 44/1990.

Pertanto, la predetta voce retributiva non dovra' essere in alcun modo assorbita, a decorrere dal I dicembre 1995, dall'indennita' di direzione, ma dovra' essere mantenuta come elemento del trattamento economico fondamentale spettante al segretario comunale.

d) 13^ mensilita'

La 13^ mensilita' dovra' essere calcolata solo sul trattamento economico fondamentale annuo lordo, escludendo, per l'anno 1994, l'indennita' di vacanza contrattuale (cfr. circolare n. 52, in data 21 giugno 1994, del Ministero del Tesoro).

E' appena il caso di precisare che l'inserimento della 13^ mensilita' nel corpo del dispositivo del decreto di trattamento economico, secondo le decorrenze previste per gli aumenti contrattuali, corrisponde esclusivamente ad una esigenza di certezza e completezza di informazioni e, pertanto, non va assolutamente inteso come frazionabilita' della stessa.

Pertanto, qualora il segretario sia stato in servizio per tutto l'anno solare e non sia stato collocato in aspettativa per motivi di famiglia o in altra posizione che comporti la sospensione o la privazione dello stipendio, ovvero non sia cessato dal servizio per motivi disciplinari, al medesimo spettera', cosi' come previsto dal D.L.P. 25.10.1946, n. 263 e successive modificazioni ed integrazioni, una 13^ mensilita' commisurata all'ultimo trattamento dovuto alla data del 15 dicembre.

Nel caso di cessazione dal servizio anteriore alla predetta data, la 13^ mensilita' dovra' essere computata in base all'ultimo stipendio in godimento alla data di cessazione.

In nessun modo dovranno essere incluse quelle voci retributive che fanno parte del trattamento economico accessorio, ossia l'indennita' di funzione e coordinamento e l'indennita' di qualifica.

Per quanto riguarda l'inclusione, nella predetta base di computo, dell'indennita' di direzione di cui all'art. 3 dell'accordo integrativo del 14.9.1995, occorre sottolineare che tale indennita' costituisce elemento retributivo del trattamento economico accessorio e, pertanto, da corrispondersi solo per 12 mesi l'anno.

Invero, su questo punto occorre rilevare che l'indennita' di direzione assorbe, a far data dal I dicembre 1995, una serie di voci retributive, tra le quali vi sono gli incrementi stipendiali - che anteriormente alla predetta data facevano parte integrante del trattamento economico fondamentale - di cui all'art. 8, comma 12^, del D.P.R. n. 44/1990, ossia:

- 9^ q.f. con 5 anni al 30.11.1995: 2.000.000

- 9^ q.f. con 10 anni al 30.11.1995: 4.000.000

- 9^ q.f. con 15 anni al 30.11.1995: 6.000.000

Per effetto di tale assorbimento, i segretari, che avevano gia' in godimento i succitati incrementi, avrebbero subito una "reformatio in pejus" degli importi della 13^ mensilita', non potendosi piu' considerare fondamentale cio' che oramai era diventato, per espressa previsione contrattuale, accessorio.

Per prevenire tale effetto negativo e con piena adesione dell'A.R.A.N. e delle OO.SS., i suddetti incrementi stipendiali, sia pur assorbiti da un'indennita' accessoria, sono stati considerati utili ai soli fini del computo della 13^ mensilita' e, come vedremo piu' avanti, dei compensi per lavoro straordinario, della retribuzione mensile aggiunta, del trattamento economico utile ai fini della pensione e della buonuscita, nonche' in caso di promozione alla qualifica di segretario generale di classe 2^.

Pertanto, a favore di quei segretari che hanno maturato, alla data del 30 novembre 1995, le sottoindicate anzianita' di servizio, le SS.LL. avranno cura di aggiungere, nella parte del trattamento economico fondamentale, all'importo della 13^ mensilita' calcolato in riferimento allo stipendio tabellare, agli aumenti contrattuali, alla i.i.s. e alla r.i.a., i seguenti ratei annui lordi:

- 9^ q.f. con 5 anni: 166.667 (2.000.000 12)

- 9^ q.f. con 10 anni: 333.333 (4.000.000 12)

- 9^ q.f. con 15 anni: 500.000 (6.000.000 12)

e) indennita' di funzione e coordinamento

Per le motivazioni esposte in premessa, non e' possibile procedere al riconoscimento, in base all'art. 40, comma 6^, del C.C.N.L., biennio 1994/95, degli incrementi e dei ratei dell'indennita' di funzione e coordinamento di cui all'art. 8, comma 14^, del D.P.R. n. 44/1990, a favore dei segretari che hanno compiuto 5-10-15 anni di effettivo servizio nella nona qualifica funzionale nel periodo dal 2 luglio 1990 al 30 novembre 1995.

Pertanto, la predetta indennita' rimane cristallizzata alla data del I luglio 1990, secondo gli importi collegati alle anzianita' di servizio maturate alla medesima data, ossia:

- 9^ q.f. con 5 anni: 4.000.000
- 9^ q.f. con 10 anni: 5.000.000
- 9^ q.f. con 15 anni: 6.000.000

E' opportuno ricordare che, cosi' come previsto dall'art. 8, comma 14^, del D.P.R. n. 44/1990, le misure dell'indennita' di funzione e coordinamento, per il segretario di 8^ q.f. e per quello di 9^ q.f. dopo due anni di effettivo servizio senza demerito, sono pari, rispettivamente, a lire 2.500.000 e 3.000.000 annue lorde, da corrispondersi per 11 mensilita'.

Tali indennita' cessano di essere corrisposte a far data dal I dicembre 1995.

Ai fini del computo di quella "speciale" r.i.a. prevista dall'art. 40, comma 6^, del C.C.N.L. del 16 maggio 1995, si dovra' tener conto solo degli importi dell'indennita' di funzione e coordinamento determinata alla data del I luglio 1990, con l'aggiunta dell'importo di lire 1.039.200 (86.600 X 12), quale incremento della medesima indennita' stabilito, a decorrere dal I dicembre 1995, dal comma 7^ del citato art. 40.

Tale misura individuale dell'indennita' di funzione e coordinamento non dovra' essere riconosciuta e corrisposta, in quanto la stessa, cosi' come dispone l'art. 4 dell'accordo integrativo, dovra' concorrere al finanziamento dell'indennita' di direzione, ovvero alla determinazione dell'eventuale assegno "ad personam" di cui all'art. 6 del medesimo accordo.

f) indennita' di qualifica

L'art. 1 dell'accordo integrativo prevede l'attribuzione, dal I agosto 1995 al 30 novembre 1995, di un'indennita' accessoria, definita di qualifica, nelle seguenti misure lorde:

	MENSILE	ANNUO
- segretario 8^ q.f.:	500.000	6.000.000
- segretario 9^ q.f.:	585.000	7.020.000

Dette somme, non pensionabili, non incidono sulla 13^ mensilita' e la copertura delle stesse e' assicurata dalla riduzione degli stanziamenti globali per lavoro straordinario nella misura di 240 ore annue (20 ore mensili) e negli importi determinati al 31 dicembre 1994.

Su questo aspetto, alcuni enti locali hanno chiesto se l'indennita' in argomento debba essere riconosciuta anche quando manchi in bilancio il capitolo di spesa per lavoro straordinario.

Al riguardo, si ribadisce che, trattandosi di spesa obbligatoria prevista da un contratto collettivo di lavoro, il segretario interessato ha diritto alla corresponsione dell'indennita' in esame indipendentemente dalla concreta possibilita' di riduzione dello stanziamento per lavoro straordinario, in quanto il sistema di copertura finanziaria e' di carattere generale ed investe i comuni nel loro complesso, a prescindere dalle singole situazioni.

g) indennita' di direzione

L'art. 3 dell'accordo integrativo prevede, a decorrere dal I dicembre 1995, una nuova indennita', definita di direzione, che costituisce elemento retributivo del trattamento economico accessorio e, pertanto, da corrispondersi per 12 mesi l'anno, nelle seguenti misure lorde:

	MENSILE	ANNUO
- 8^ q.f.:	750.000	9.000.000
- 9^ q.f. con 2 anni:	1.000.000	12.000.000
- 9^ q.f. segretario capo:	1.350.000	16.200.000
- 9^ q.f. segretario capo con piu' 15 anni al 30.11.1995:	1.550.000	18.600.000

Inoltre, l'art. 4 dell'accordo integrativo stabilisce che l'indennita' di direzione riassorbe a decorrere dal I dicembre 1995 e fino a concorrenza (cfr. tabella "F"):

1) il valore degli incrementi stipendiali annui lordi di cui all'art. 8, comma 12^, del D.P.R. n. 44/1990, ossia:

- 9^ q.f. con 5 anni alla data del 30.11.1995: 2.000.000
- 9^ q.f. con 10 anni alla data del 30.11.1995: 4.000.000
- 9^ q.f. con 15 anni alla data del 30.11.1995: 6.000.000

con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei dei predetti incrementi maturati alla data del 30 novembre 1995, i quali, complessivamente, costituiscono la retribuzione individuale di anzianita' di cui all'art. 40, comma 6^, del C.C.N.L.

2) la misura iniziale annua lorda dell'indennita' di funzione e coordinamento di cui all'art. 8, comma 14^, del D.P.R. n. 44/1990, ossia:

- 8^ q.f.: 2.500.000
- 9^ q.f. con due anni: 3.000.000

3) il valore degli incrementi annui lordi dell'indennita' di funzione maturati alla data del I luglio 1990, ossia:

- 9^ q.f. con 5 anni: 1.000.000
- 9^ q.f. con 10 anni: 2.000.000
- 9^ q.f. con 15 anni: 3.000.000

i quali costituiscono la misura individuale di anzianita' di cui all'art. 40, comma 6^, del C.C.N.L.;

4) l'incremento provvisorio, nella misura annua lorda di lire 1.039.200 (86.600 X 12), dell'indennita' di funzione e coordinamento previsto dall'art. 40, comma 7^, del C.C.N.L.;

5) l'indennita' di qualifica di cui all'art. 1 dell'accordo integrativo, nella misura annua lorda di lire:

- 8^ q.f.: 6.000.000
- 9^ q.f.: 7.020.000

Come si puo' osservare dall'esame delle singole voci retributive assorbite dall'indennita' di direzione a decorrere dal I dicembre 1995, le stesse costituiscono emolumenti accessori, non pensionabili, della retribuzione ordinaria complessiva dovuta al segretario, con l'esclusione degli incrementi stipendiali di cui all'art. 8, comma 12^, del D.P.R. n. 44/1990, i quali anteriormente alla predetta data facevano invece parte integrante del trattamento fondamentale.

Pertanto, al fine di impedire una "reformatio in pejus" di alcuni istituti economici commisurati al trattamento economico fondamentale, con piena adesione dell'A.R.A.N. e delle OO.SS., l'indenni-

ta' di direzione e' stata considerata, a decorrere dal I dicembre 1995, utile ai fini della 13^ mensilita', della retribuzione mensile aggiunta, del compenso per lavoro straordinario, della promozione alla qualifica di segretario generale di classe 2^, limitatamente agli importi annui lordi:

- 9^ q.f. con 5 anni: 2.000.000
- 9^ q.f. con 10 anni: 4.000.000
- 9^ 9.f. con 15 anni: 6.000.000

h) assegno "ad personam"

Dal momento che l'indennita' di direzione assorbe tutte quelle voci retributive indicate al precedente punto g), l'art. 6 dell'accordo integrativo prevede una clausola di salvaguardia che garantisce comunque ai segretari comunali l'eventuale migliore trattamento economico in godimento alla data di attribuzione della nuova indennita'.

Individuato tale importo, a far tempo dal I dicembre 1995, al segretario dovranno essere riconosciuti l'indennita' di direzione corrispondente alla sua anzianita', nonche' l'eventuale assegno "ad personam", non pensionabile (fino alla data del 31.12.1995), non utile ai fini della 13^ mensilita', qualora i vari elementi retributivi assorbiti risultino maggiori della medesima indennita'.

Occorre rilevare che, ai fini del suddetto raffronto, non va computato l'incremento personale dell'indennita' di direzione, nella misura annua lorda di lire 2.400.000, previsto dall'art. 5 dell'accordo integrativo per quei segretari che abbiano maturato, alla data del 30 novembre 1995, piu' di 15 anni di servizio.

In ordine alle modalita' di computo dell'assegno "ad personam", si rimanda alla tabella G.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla circostanza che per i segretari di 8^ q.f., in possesso alla data del 30.11.1995 dell'assegno personale e che passano alla 9^ q.f. (dopo due anni di effettivo servizio senza demerito) successivamente alla medesima data, tale assegno dovra' essere riassorbito dall'incremento di lire 3.000.000 dell'indennita' di direzione.

Cio', al fine di evitare che gli stessi, pur avendo una minore anzianita' di servizio nella 9^ q.f., possano godere di un trattamento economico accessorio superiore rispetto al collega passato a tale qualifica anteriormente alla data del I dicembre 1995.

Invece, per gli altri segretari l'assegno "ad personam" non e' riassorbibile.

* 3. EFFETTI DEI NUOVI BENEFICI ECONOMICI

a) compensi per lavoro straordinario

L'art. 32 del C.C.N.L., biennio economico 1994/95, e l'art. 7 del C.C.N.L., biennio 1996/97, stabiliscono che gli aumenti contrattuali hanno effetto, tra l'altro, anche sul compenso per lavoro straordinario.

Nel rinviare alla tabella "S" per l'esame delle nuove misure dei compensi per lavoro straordinario, si sottolinea che tali effetti decorrono dal I gennaio 1995 per svilupparsi secondo le scadenze previste per i vari aumenti contrattuali.

Anche per i compensi per lavoro straordinario, atteso che la formula prevista per il calcolo si basa in modo tassativo sullo stipendio tabellare e sulla i.i.s. nella misura fissata al 31.12.1991, al fine di evitare che i segretari comunali, con 5-10-15 anni di anzianita' di servizio, potessero subire forti riduzioni degli stessi compensi, e' stato deciso, con piena adesione dell'A.R.A.N. e delle OO.SS, di includere nello stipendio tabellare quota parte dell'indennita' di direzione, corrispondente ai soli incrementi stipendiali di cui all'art. 8, comma 12^, del D.P.R. n. 44/1990, dalla stessa assorbiti a decorrere dall'1.12.1995.

Al punto n. 2), lett. f), della presente circolare, a proposito dell'indennita' di qualifica, e' stato detto chiaramente che la previsione della riduzione dello stanziamento sul capitolo di spesa per lavoro straordinario, nella misura di 20 ore mensili pro-capite e negli importi determinati al 31.12.1994, e' finalizzata alla copertura della medesima indennita'.

Con l'occasione, va pero' evidenziato che l'art. 2 dell'accordo integrativo prevede che resta ferma, senza alcun limite, la liquidazione delle ore di straordinario effettivamente prestate dal segretario per l'assistenza e la partecipazione agli organi collegiali, attivita' che il segretario stesso deve assicurare in adempimento di precisi obblighi di legge, di statuto o regolamento.

Al di fuori di tale ipotesi, la prestazione per lavoro straordinario puo' essere autorizzata, compatibilmente con le risorse finanziarie esistenti sull'apposito capitolo di spesa, solo per particolari ed eccezionali esigenze di servizio.

Per questo istituto, inoltre, appare applicabile, in attesa del nuovo ordinamento giuridico della categoria e di uno specifico contratto collettivo, l'accordo intercompartimentale approvato con D.P.R. I febbraio 1986, il quale conferisce carattere di eccezionalita' al ricorso al lavoro straordinario, prevedendo tendenzialmente una compensazione in termini di ore prestate in eccedenza alle 36 settimanali ordinarie e, quindi, la possibilita' di optare per i riposi compensativi.

b) retribuzione consortile o convenzionata mensile aggiunta

L'art. 25, comma 6^, del D.P.R. 23.6.1972, n. 749, riconosce al titolare della segreteria consorziata o convenzionata un compenso mensile aggiuntivo, rapportato al 25% dello stipendio in godimento, ossia al trattamento economico fondamentale.

Al fine di evitare che l'indennita' di direzione possa determinare una "reformatio in pejus" del compenso in esame, in quanto la stessa assorbe, a decorrere dal I dicembre 1995, gli incrementi stipendiali di lire 2-4-6 milioni dovuti ai segretari in possesso, alla medesima data, di 5-10-15 anni di servizio - incrementi che fino alla data del 30.11.1995 costituivano parte integrante dello stipendio tabellare -, e' stato deciso, di comune accordo con l'A.R.A.N. e le OO.SS., che la stessa indennita' debba essere inclusa nella base di computo della retribuzione mensile aggiunta solo limitatamente ai succitati incrementi stipendiali.

E' appena il caso di rilevare che la retribuzione mensile aggiunta e' strettamente collegata all'esercizio effettivo delle funzioni.

Pertanto, nel caso in cui il titolare di segreteria convenzionata abbia partecipato al corso residenziale di formazione professionale promosso da questo Ministero, ovvero sia stato incaricato a tempo pieno presso altra segreteria non convenzionata, tale compenso dovra' spettare solo a quel segretario cui sia stato conferito un incarico di supplenza continuativa, non dovendo, in tale evenienza, gli enti interessati corrispondere il 50% (25% X 2) del trattamento economico fondamentale.

Nei casi di assenza o impedimento del titolare di segreteria convenzionata, cui si provvede mediante il conferimento di un incarico a scavalco, al solo titolare va riconosciuto il compenso aggiuntivo.

c) compensi per incarichi di reggenza e supplenza

Gli incrementi dello stipendio tabellare hanno effetto anche sui compensi per incarichi di reggenza e supplenza, a scavalco e a tempo pieno, secondo importi e decorrenze riportate nella tabella "T".

Al riguardo, si fa presente che l'art. 39 della legge n. 604/1962 stabilisce che, nel caso in cui al segretario venga conferito la supplenza di altro segretario assente o impedito, ovvero la reggenza di segreteria vacante, l'incarico puo' essere a scavalco o a tempo pieno (continuativo).

Nella prima ipotesi, al segretario incaricato spetta solo un compenso mensile, con onere a carico dell'ente presso il quale l'incarico viene espletato, in misura non superiore all'80% dello stipendio tabellare stabilito per la qualifica corrispondente alla sede.

Invece, nel caso di incarico a tempo pieno (o continuativo), al segretario, che e' esonerato dal prestare servizio presso la propria sede di titolarita', spetta, oltre il trattamento economico complessivo dovuto in relazione alla qualifica rivestita, anche un compenso mensile in misura non superiore al 50% dello stipendio tabellare corrispondente alla sede

In tale ipotesi, sia il trattamento economico sia il compenso sono posti interamente a carico dell'ente presso il quale l'incarico viene espletato.

Qualora l'incarico venga conferito ad un vice segretario comunale del medesimo ente, il compenso e' stabilito in misura non superiore ad un terzo.

Ai fini della determinazione dei suddetti compensi, la base stipendiale di riferimento e' data solo dagli stipendi iniziali o tabellari, cosi' come risultano incrementati per effetto degli accordi in argomento.

Nella predetta base di computo, non vi rientrano, quindi, la retribuzione individuale di anzianita', la i.i.s. e la 13^ mensilita'.

Quando vengono conferiti incarichi presso comuni di classe 4^, i compensi dovranno essere attribuiti in relazione alla qualifica rivestita dal segretario incaricato, atteso che alla predetta classe puo' corrispondere lo stipendio tabellare della 8^ o 9^ qualifica funzionale.

In caso di incarichi conferiti presso sedi di classe superiore a quella di titolarita', al segretario spetta un'indennita' di reggenza o supplenza commisurata allo stipendio tabellare corrispondente alla classe dell'ente presso cui il medesimo e' stato incaricato.

Nella rideterminazione dei compensi per incarichi di reggenza o supplenza presso segreterie convenzionate, sono stati opportunamente tenuti distinti gli incarichi a scavalco da quelli continuativi.

Per gli incarichi a scavalco, i compensi sono stati rideterminati tenendo conto dei maggiori disagi che l'incaricato dovra' sostenere nel prestare servizio contemporaneamente presso la propria sede e quella convenzionata e, pertanto, si e' fatto ricorso alla seguente formula:

C = 0,80 X [St + 0,25 X (St + I)]

dove C = retribuzione mensile aggiunta

St = stipendio tabellare

I = i.i.s. corrispondente alla classe dell'ente

Per gli incarichi continuativi, invece, all'incaricato spetta, oltre il trattamento economico dovuto in relazione alla qualifica rivestita, il 25% del proprio stipendio in godimento, quale retribuzione mensile aggiunta, nonche' l'indennita' commisurata fino al massimo del 50% del solo stipendio tabellare corrispondente alla sede.

In ordine all'attribuzione dei suddetti compensi, giova sottolineare che il citato art. 39 della legge n. 604/1962, con l'espressione "fino a ", stabilisce solo un limite massimo, rimanendo, pertanto, in capo alle SS.LL., previo parere del Consiglio provinciale di Amministrazione, il potere di modularli in misura percentuale, in ragione della distanza che il segretario dovra' coprire per raggiungere la sede presso cui e' stato incaricato e, quindi, del maggior disagio che lo stesso dovra' sostenere.

Per gli incarichi a scavalco, atteso che l'incaricato deve prestare servizio contemporaneamente presso due segreterie, le SS.LL. dovranno altresi' tener conto anche delle modalita' operative di espletamento di tale servizio, da determinarsi in relazione alle esigenze amministrative espresse dagli stessi rappresentanti degli enti e in modo da assicurare comunque una minima presenza per tutta la durata dell'incarico, in termini di ore giornaliere o di un dato numero di giorni nell'arco della settimana.

d) rimborso delle spese di viaggio

L'art. 8 dell'accordo integrativo, siglato in data 14 settembre 1995 e, quindi, efficace dal giorno successivo alla sua sottoscrizione, stabilisce che ai segretari incaricati della reggenza o supplenza presso sede diversa da quella di titolarita', oltre il compenso di cui all'art. 39 della legge n. 604/1962, spetta anche il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e debitamente documentate, cosi' come era gia' previsto dall'art. 25, comma 6^, del D.P.R. n. 749/1972 per i titolari di segreterie convenzionate.

Una volta accertata l'insorgenza del diritto al rimborso delle spese di viaggio a decorrere solo dalla data del 15 settembre 1995, occorre verificare se tale diritto debba essere riconosciuto per tutte le tipologie di incarico e se, in caso di uso di autovettura propria, la liquidazione debba avvenire nella misura di 1/5 del costo al litro della benzina super, cosi' come dispone l'art. 5 del D.P.R. 16.1.1978, n. 513, ovvero in base alle tariffe A.C.I., come avviene per i titolari di segreterie convenzionate.

In ordine alla prima questione, si fa presente che dall'esame delle schede tecniche allegate all'accordo integrativo e depositate presso l'A.R.A.N. risulta che il rimborso in oggetto e' stato previsto solo per gli incarichi a scavalco e non per quelli continuativi o a tempo pieno, in quanto, per quest'ultimo tipo di incarico, il segretario e' tenuto a prestare servizio, per un dato periodo di tempo, solo presso la sede cui lo stesso e' stato incaricato.

Per quanto attiene alla seconda questione, si ritiene che le parti contraenti, richiamandosi al succitato art. 25, comma 6^, del D.P.R. n. 749/1972, abbiano fatto riferimento all'interpretazione corrente che quest'Ufficio ha sempre dato della disposizione normativa in argomento.

Infatti, in base al parere n. 1835/77 emesso in data 2 giugno 1978 dalla sezione prima del Consiglio di Stato, e' stata diramata la circolare ministeriale n. 30/81 del 28.12.1981, con la quale e' stato sostenuto che al titolare di segreteria consorziata o convenzionata il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute debba avvenire, in caso di uso di autovettura propria, in base al costo chilometrico fornito dall'A.C.I. e non nella misura di 1/5 del costo al litro della benzina super.

Cio', in quanto, secondo il Supremo Consesso, ciascuno dei comuni costituisce sede ordinaria di servizio.

Si precisa, inoltre, che in nessun caso e' ammesso il rimborso di spese alberghiere e di ristoro, ne' l'attribuzione dell'indennita' di missione.

e) liquidazione dei diritti di segreteria

In ordine all'individuazione della base stipendiale per la liquidazione dei diritti di segreteria, si dovranno assumere soltanto le voci retributive che compongono il trattamento economico fondamentale spettante al segretario, ossia:

- stipendio tabellare, con tutti gli aumenti contrattuali;
- retribuzione individuale di anzianita';
- quota parte dell'indennita' di direzione, limitatamente agli incrementi stipendiali, di lire 2-4-6 milioni, di cui all'art. 8, comma 12^, del D.P.R. n. 44/1990, assorbiti dalla medesima indennita' a decorrere dall'1.12.1995;
- indennita' integrativa speciale;
- tredicesima mensilita'.

Sono comunque esclusi dal predetto computo, in quanto voci retributive, accessorie, la parte restante dell'indennita' di direzione, l'incremento della stessa, dovuta a coloro che hanno maturato alla data del 30.11.1995 piu' di 15 anni di anzianita' di servizio, l'assegno "ad personam" di cui all'art. 6 dell'accordo integrativo, nonche' i compensi per lavoro straordinario a qualunque titolo attribuiti e le indennita' di reggenza e supplenza.

*** 4. EFFETTI ECONOMICI AI FINI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA**

Ai fini del trattamento ordinario di quiescenza, l'art. 32 del C.C.N.L., biennio economico 1994/95, e l'art. 7 del C.C.N.L., biennio 1996/97, prevedono che ai dipendenti cessati o che cesseranno dal servizio con diritto a pensione nell'arco di vigenza degli accordi in argomento, ossia nei periodi 1.1.1994/31.12.1995 e 1.1.1996/31.12.1997, gli incrementi stipendiali debbano essere riconosciuti integralmente alle rispettive scadenze e negli importi previsti (cfr. tabelle "U e V").

Da cio' si evince che se un segretario e' cessato dal servizio con diritto a pensione in data I luglio 1994, ossia nella vigenza del C.C.N.L., biennio economico 1994/95, allo stesso dovranno essere riconosciuti solo gli incrementi dello stipendio tabellare fissati dall'art. 40, commi 2^-3^-4^, secondo le decorrenze del I gennaio e I dicembre 1995; nessun aumento relativo al biennio 1996/97 dovra' essere attribuito

Al riguardo, si fa presente che per il biennio 1994/95 sono del tutto irrilevanti in quanto non pensionabili:

- l'indennita' di funzione e coordinamento di cui all'art. 8, comma 14^, del D.P.R. n. 44/1990;
- l'indennita' di qualifica, dovuta solo per il periodo dal I agosto al 30 novembre 1995;
- l'indennita' di direzione e l'incremento personale della stessa;
- l'eventuale assegno "ad personam";
- i compensi per lavoro straordinario, i diritti di segreteria e l'indennita' di supplenza, a scavalco o a tempo pieno.

E' appena il caso di sottolineare che l'indennita' di reggenza, al contrario della supplenza, era gia' inclusa nella retribuzione annua contributiva ai sensi e per effetti dell'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 965, integrativo della legge 11 aprile 1955, n. 379.

Per quanto riguarda l'indennita' di direzione, si precisa che la stessa dovra' essere inserita, nel "quadro 4 - TOTALE A" del Mod. 98.2., solo limitatamente all'importo di lire 6.000.000, corrispondente proprio a quell'incremento stipendiale di cui all'art. 8, comma 12^, del D.P.R. n. 44/1990, assorbito dalla medesima indennita' a far data dal I dicembre 1995 e che il segretario aveva gia' in godimento anteriormente alla predetta data.

In concreto, l'assorbimento del suddetto incremento stipendiale, da parte dell'indennita' di direzione, non cambia il risultato finale dell'operazione, giacche' lo stesso art. 4 dell'accordo integrativo prevede che tale indennita' resti utile ai fini del trattamento di quiescenza (cfr. tabella "U/3 e U/4").

Per i segretari cessati dal servizio anteriormente alla data del I dicembre 1995, non si pone il problema di dover calcolare i ratei degli incrementi stipendiali, dal momento che il diritto alla pensione si consegue con un'anzianita' di servizio superiore ai 15 anni e, quindi, i medesimi avevano gia' in godimento, alla predetta data, l'incremento annuo lordo di lire 6.000.000.

Per coloro che sono cessati dal servizio, con diritto a pensione, nell'arco di vigenza del C.C.N.L., biennio economico 1996/97, ad esempio in data I aprile 1996, si dovranno attribuire gli aumenti economici previsti con le decorrenze 1.11.1996 e 1.7.1997.

Inoltre, si precisa che per gli anni 1996/97, nel "quadro 4 - TOTALE A" del Mod. 98.2 e ai fini della liquidazione della pensione, dovranno essere inseriti i seguenti compensi:

- stipendio tabellare e relativi aumenti contrattuali;

- indennita' integrativa speciale;

- retribuzione individuale di anzianita';

- quota parte dell'indennita' di direzione, nella misura di lire 6.000.000 annue lorde, corrispondente all'incremento stipendiale di cui all'art. 8, comma 12^, del D.P.R. n. 44/1990, assorbito dalla medesima indennita';

- tredicesima mensilita';

- retribuzione mensile aggiunta, per i titolari di segreteria convenzionata;

- 13^ mensilita'.

Invece, nel "quadro 4 - TOTALE B" del Mod. 98.2, dovranno essere inseriti tutti gli emolumenti accessori, ossia:

- la parte restante dell'indennita' di direzione, nella misura annua lorda di lire 10.200.000;

- l'incremento personale della citata indennita', nella misura annua lorda di lire 2.400.000;

- l'assegno "ad personam", per un importo annuo lordo di lire 3.859.200;

- i compensi per lavoro straordinario, le indennita' di reggenza o supplenza, a scavalco o a tempo pieno, i diritti di segreteria.

Infine, per il personale cessato dal servizio o prossimo al pensionamento, si raccomanda alle SS.LL. di distinguere nel dispositivo del decreto, facendo uso di articoli:

- il trattamento economico a carico dell'ente

- il trattamento economico utile ai fini della pensione

- il trattamento economico utile ai fini della buonuscita

* 5. EFFETTI ECONOMICI AI FINI DELL'INDENNITA' DI FINE SERVIZIO

L'art. 32 del C.C.N.L., biennio economico 1994/95, e l'art. 7 del C.C.N.L., biennio 1996/97, prevedono che, ai fini dell'indennita' premio di fine servizio, ai dipendenti cessati o che cesseranno dal servizio con diritto a pensione dovranno essere riconosciuti solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio (cfr. tabelle "U/5 e V/4).

Pertanto, qualora un segretario sia cessato dal servizio in data I luglio 1994, allo stesso non dovra' essere attribuito alcun aumento economico previsto per il biennio 1994/95; mentre, qualora lo stesso sia cessato a far data dal I aprile 1997, dovranno essere riconosciuti, oltre i soli aumenti collegati allo stipendio tabellare di tale biennio, anche quelli previsti per le decorrenze 1.1.1996 e 1.11.1996, non dovendosi attribuire quelli con decorrenza 1.7.1997.

Ai fini dell'indennita' premio di fine servizio, l'indennita' di direzione rileva solo limitatamente all'importo annuo lordo di lire 6.000.000.

Invece, sono irrilevanti in quanto costituiscono voci retributive accessorie:

- la parte restante, pari a lire 10.200.000 annue lorde, dell'indennita' di direzione;

- l'incremento personale della sopracitata indennita', pari a lire 2.400.000 annue lorde, per i segretari con piu' di 15 anni di anzianita' alla data del 30.11.1995);

- l'incremento annuo lordo di lire 972.000 (81.000 X 12) della medesima indennita', stabilito, a decorrere dal I luglio 1997, dall'art. 6 del C.C.N.L., biennio 1996/97;

- l'assegno "ad personam" di lire 3.859.200 annue lorde;

- l'indennita' di qualifica, dovuta solo per il periodo 1.8 .1995/30.11.1995, nella misura annua lorda di lire 7.020.000.

- i compensi per lavoro straordinario, i diritti di segreteria, le indennita' di reggenza e supplenza, a scavalco o a tempo pieno.

* 6. DISCIPLINA CONTRIBUTIVA E FISCALE

a) disciplina contributiva

Sotto il profilo della disciplina contributiva cui assoggettare le voci retributive previste dagli accordi in oggetto, si fa presente che l'art. 14 della legge 30 aprile 1969, n. 153, cosi' come modificato dall'art. 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, stabilisce che le gratificazioni annuali e periodiche, nonche' i conguagli di retribuzione, spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, debbono essere cumulati, ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, alla retribuzione del mese in cui vengono erogati, anche se si riferiscono ad anni anteriori a quello di corresponsione, seguendo pertanto la disciplina previdenziale esistente al momento.

Invece, qualora per errori, omissioni o fatti indipendenti dalla volonta' delle parti contraenti vengano erogati, nella retribuzione del periodo di paga in corso, emolumenti riferiti ad anni precedenti, gli stessi devono essere assoggettati alla disciplina dell'anno di competenza.

Il richiamo a tale diversita' di disciplina rileva in considerazione sia del lasso di tempo che e' stato richiesto per l'emanazione della presente circolare, sia dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 9^, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il quale ha allargato, a decorrere dal I gennaio 1996, l'ambito di applicazione dell'art. 12 della citata legge n. 153/1969 anche al pubblico impiego.

Infatti, tale disposizione normativa ha stabilito che tutto cio' che il dipendente riceve, anche a titolo risarcitorio o indennitario, in dipendenza e in occasione del rapporto di lavoro debba essere considerato retribuzione e, quindi, assoggettato a prelievo contributivo.

Da cio' ne consegue che tutte quelle voci retributive, le quali in precedenza facevano parte del trattamento economico accesso-

rio dovuto al segretario (compenso per lavoro straordinario, indennita' di supplenza, diritti di segreteria, ecc.) e che, quindi, non erano utili ai fini del trattamento ordinario di quiescenza, sono diventate, a decorrere dal I gennaio 1996, interamente assoggettabili al contributo previdenziale dovuto alla gestione autonoma ex C.P.D.E.L., istituita presso l'I.N.P.D.A.P.;

Invece, ai fini del contributo dovuto per l'indennita' premio di fine servizio alla gestione autonoma ex I.N.A.D.E.L. - sempre istituita presso l'I.N.P.D.A.P. -, in attesa della sottoscrizione dell'apposito contratto collettivo nazionale, che, ai fini del computo del trattamento di fine rapporto, introduca anche nell'ambito del pubblico impiego le medesime norme esistenti per i rapporti di natura privatistica, i relativi contributi continueranno ad essere dovuti secondo la disciplina vigente alla data del 31 dicembre 1995 (cfr. circolare n. 2, in data 10.1.1996, dell'I.N.P.D.A.P.).

A tali fini, sono, pertanto, esclusi dalla base contributiva tutti gli emolumenti accessori della retribuzione a qualunque titolo corrisposti.

Dovendo gli enti interessati procedere alla liquidazione delle competenze arretrate, ai fini contributivi e' possibile idealmente distinguere tre quote:

- una riferita all'anno 1995
- una riferita all'anno 1996
- una riferita all'anno 1997

a1) disciplina contributiva dall'1.1.1995 al 30.11.1995

In tale periodo, sono da assoggettare a contributi previdenziali alle gestioni autonome ex C.P.D.E.L. ed ex I.N.A.D.E.L. tutte le voci retributive che compongono il trattamento economico fondamentale: stipendio tabellare e relativi aumenti contrattuali, i.i.s., r.i.a., 13^ mensilita', retribuzione mensile aggiunta.

Invece, sono irrilevanti a tali fini l'indennita' di funzione e coordinamento e l'indennita' di qualifica, le quali cessano di essere corrisposte a far data dal I dicembre 1995.

La non pensionabilita' dell'indennita' di funzione e coordinamento discende direttamente dal richiamo operato dall'art. 8, comma 14^, del D.P.R. n. 44/1990 all'art. 5 del D.P.R. 31.5.1984, n. 531, cosi' come integrato dall'art. 51, comma 5^, del D.P.R. 8.5.1987, n. 266, il quale considera la predetta indennita' come elemento economico accessorio - da corrispondersi per 11 mensilita' - della retribuzione ordinaria complessiva dovuta al segretario, strettamente connessa alle funzioni esercitate dal medesimo nell'ambito dell'ente locale.

Dalle schede tecniche allegate ai contratti in oggetto, risulta che anche l'indennita' di qualifica, prevista dall'art. 1 dell'accordo integrativo del 14.9.1995, costituisce un emolumento accessorio, finanziata con la riduzione di 20 ore mensili pro-capite dello stanziamento per lavoro straordinario.

Essendo gli enti interessati gia' stati autorizzati con circolare n. 37/95 del 20 ottobre 1995 ad applicare l'indennita' di qualifica per il periodo dal I agosto al 30 novembre 1995, e' molto probabile che gli importi dovuti siano stati gia' corrisposti.

Invero, qualora nell'anno 1997 venga liquidata una parte degli arretrati riferita all'indennita' in esame, questa non dovra' essere assoggettata ad alcun contributo.

Nel caso in cui la stessa sia stata erroneamente assoggettata a contribuzione, si dovra' procedere a conguagliare il relativo credito con la somma risultante a debito per il periodo di paga in corso.

Sono escluse dalla base contributiva anche le differenze economiche dovute sui compensi per lavoro straordinario e sulle indennita' di supplenza, atteso che le indennita' di reggenza, a scavalco o a tempo pieno, erano gia' in precedenza considerate pensionabili.

<u>a2) disciplina contributiva dall'1.12.1995 al 31.12.1995</u>

Nel mese di dicembre 1995, fermo restando l'assoggettabilita' a contribuzione del trattamento economico fondamentale, compaiono nel cedolino paga del segretario:

- l'indennita' di direzione;
- l'incremento personale della stessa, per i segretari che hanno maturato piu' di 15 anni alla data del 30.11.1995;
- l'assegno "ad personam", derivante dalla differenza negativa tra l'importo dell'indennita' di direzione e il totale delle voci retributive indicate dall'art. 6 dell'accordo integrativo del 14.9.1995, assorbite dalla medesima indennita' a decorrere dall'1.12.1995.

Al riguardo, si osserva che l'art. 4 del succitato accordo, al primo capoverso, stabilisce che solo la retribuzione individuale di anzianita' di cui all'art. 40, comma 6^, del C.C.N.L. resta utile ai fini del trattamento di quiescenza, escludendo cosi' tutte le altre voci.

Tale r.i.a. coincide proprio con gli incrementi stipendiali di lire 2-4-6 milioni, che i segretari, con 5-10-15 anni di effettivo servizio, avevano in godimento alla data del 30 novembre 1995.

Pertanto, per il mese di dicembre 1995 l'indennita' di direzione dovra' essere assoggettata a contributo previdenziale ex C.P.D.E.L. ed ex I.N.A.D.E.L. solo limitatamente ai succitati incrementi maturati dall'interessato alla medesima data, con esclusione della parte restante, dell'incremento personale della stessa indennita' e dell'assegno "ad personam".

Ad es., per un segretario che ha maturato, alla data del 30.11.1995, un'anzianita di servizio inferiore ai 5 anni, l'importo mensile dell'indennita' di direzione, pari a lire 1.350.000, e l'eventuale assegno "ad personam" sono non pensionabili per intero.

Invece, per un segretario con piu' di 15 anni alla succitata data, l'indennita' di direzione e' pensionabile solo limitatamente a lire 500.000 mensili (6.000.000 12), mentre la parte restante, pari a lire 1.371.600 (1.350.000 + 200.000 + 321.600 - 500.000), risulta irrilevante (nell'esempio qui proposto, l'importo di lire 321.600 si ottiene dividendo per 12 l'assegno personale di lire 3.859.200).

Pertanto, qualora vengano corrisposte nell'anno 1997 competenze economiche riferite al mese di dicembre 1995, le stesse saranno pensionabili nei limiti sopra descritti e con l'applicazione delle aliquote contributive all'epoca vigenti.

Non sono utili ai fini pensionistici le differenze dovute sui compensi per lavoro straordinario e per i soli incarichi di supplenza.

a3) disciplina contributiva per gli anni 1996/97

A partire dal I gennaio 1996, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 9^, della legge n. 335/1995, tutte le voci fondamentali ed accessorie della retribuzione sono assoggettate a contributo previdenziale, gestione autonoma ex C.P.D.E.L..

Pertanto, gli arretrati riferiti agli anni 1996/97 e corrisposti nell'anno 1997 dovranno essere sottoposti alla disciplina normativa vigente per ciascun anno di riferimento.

Invece, per quanto riguarda il contributo dovuto alla gestione autonoma ex I.N.A.D.E.L., a titolo di indennita' premio di fine servizio, per tali anni continua a trovare applicazione la stessa disciplina cosi' come determinata alla data del 31 dicembre 1995 (si rinvia al punto a2) della presente circolare).

Pertanto, a tali fini non sono utili:

- i compensi per lavoro straordinario;
- i compensi per gli incarichi di supplenza e reggenza;
- i diritti di segreteria;

- l'indennita' di direzione, con esclusione della parte corrispondente agli incrementi stipendiali di lire 2-4-6 milioni di cui all'art. 8, comma 12^ del D.P.R. n. 44/1990, per i segretari che hanno maturato, rispettivamente 5-10-15 anni di servizio alla data del 30.11.1995;

- l'incremento personale dell'indennita' di direzione di lire 2.400.000 annue lorde, per i segretari con piu' di 15 anni alla medesima data;

- l'eventuale assegno "ad personam" di cui all'art. 6 dell'accordo integrativo.

Per una migliore comprensione delle questioni qui esaminate, sono state predisposte le tabelle "W e Z".

b) disciplina fiscale

Sotto il profilo fiscale, si fa presente che l'art. 16, comma 1^, lett. b) del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (T.U.I.R.), stabilisce che a decorrere dal I gennaio 1996 sono soggetti a tassazione separata solo gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti.

Sono soggetti a tassazione ordinaria tutti gli aumenti contrattuali previsti per gli anni 1995/1996/1997, in quanto la loro corresponsione e' avvenuta negli anni in cui sono diventati efficaci i relativi accordi collettivi e per i quali sono state tempestivamente diramate le relative circolari.

Invece, dovranno essere soggette a tassazione separata tutte le competenze economiche arretrate relative all'indennita' di direzione, all'incremento personale della stessa e all'eventuale assegno "ad personam", ai compensi per lavoro straordinario e alle indennita' per gli incarichi di reggenza o supplenza.

Cio', in quanto il ritardo nell'applicazione del C.C.N.L., biennio economico 1994/95, e del relativo accordo integrativo del 14.9.1995, nella sistemazione definitiva, con decreto, delle voci retributive suindicate e, quindi, nella corresponsione delle somme arretrate, e' dipeso da fatti che sono completamente indipendenti dalla volonta' delle parti.

*** 7. MODALITA' DI DECRETAZIONE**

Quest'Ufficio ha rilevato che i decreti emanati dalle SS.L-L., nella maggior parte dei casi, non contengono gli elementi essenziali per un semplice e rapido riscontro degli stessi.

Si forniscono, pertanto, alcune indicazioni per la predisposizione in modo corretto ed uniforme dei medesimi decreti, i quali, in particolare, dovranno contenere:

- le esatte generalita' del segretario (cognome, nome, luogo e data di nascita) per evitare omonimie;
- gli estremi del decreto di immissione in ruolo con indicazione esplicita della decorrenza;
- esatta indicazione sia di eventuali servizi non di ruolo valutati ai fini della carriera, sia delle decorrenze relative alla promozione alla qualifica di segretario comunale capo;
- l'indicazione di eventuali periodi trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in posizione di sospensione dalla qualifica con privazione dello stipendio e degli estremi dei relativi decreti;
- il termine e l'Autorita' cui e' possibile ricorrere (60 giorni per i ricorsi giurisdizionali dinnanzi al T.A.R., 120 giorni per i ricorsi al Capo dello Stato e 30 giorni per i ricorsi gerarchici al Ministro).

Inoltre, si raccomanda alle SS.LL. di seguire, nella predisposizione dei decreti, l'impostazione giuridico-formale data con le tabelle allegate alla presente circolare, distinguendo obbligatoriamente i trattamenti economici dovuti secondo le diverse decorrenze temporali in fondamentale e accessorio, indicando separatamente i trattamenti economici utili ai fini pensionistici e dell'indennita' premio di fine servizio e richiamando, per i rispettivi anni, la disciplina contributiva cui assoggettare le voci che compongono il trattamento economico accessorio del segretario.

Cio' premesso, si fa presente che il provvedimento di determinazione del trattamento economico dovra' essere adottato dall'Autorita' nel cui ambito territoriale si trova la sede di titolarita' del segreterio comunale.

Qualora il segretario, nell'arco di vigenza contrattuale, abbia prestato servizio in qualita' di titolare presso una segreteria di altra provincia, l'Autorita', corrispondente all'ultima sede di servizio, dovra' adottare il relativo decreto di trattamento economico per tutto il periodo 1995-1997 e, nel contempo, dovra' trasmetterne, con sollecitudine, copia all'altra Autorita' interessata.

Quest'ultima, al fine di consentire al segretario di poter percepire gli emolumenti arretrati per il servizio prestato nel proprio ambito territoriale, dovra', dopo aver riscontrato l'esattezza del trattamento economico attribuito, recepirlo in un proprio decreto, da notificarsi all'ente interessato per la liquidazione delle relative somme arretrate all'avente diritto.

Qualora il segretario, nell'arco di vigenza contrattuale, abbia prestato o presti servizio, in qualita' di supplente o reggente a tempo pieno o continuativo, presso una segreteria di altro ambito territoriale, sara' cura dell'Autorita' corrispondente a tale ambito di dover recepire in un proprio decreto il trattamento economico dovuto all'interessato, per il periodo di servizio espletato o in corso di espletamento e secondo le scadenze stabilite dagli accordi in argomento, in base a quanto fissato con decreto emesso dall'Autorita' nel cui ambito territoriale si trova la sede di titolarita' del segretario incaricato.

Inoltre, particolare cura le SS.LL. dovranno riservare ai segretari cessati dal servizio, con diritto a trattamento di quiescenza, nell'arco di vigenza degli accordi in esame, affinche' gli enti locali interessati, ai quali dovra' essere notificato con sollecitudine il decreto di rideterminazione del trattamento economico, possano procedere al ricalcolo dei trattamenti provvisori di pensione e di fine servizio.

Inoltre, e' opportuno che i provvedimenti emessi vengano trasmessi a quest'Ufficio in un unico plico, unitamente ad un elenco riepilogativo degli enti che hanno assicurato l'esatto adempimento e l'avvenuto espletamento delle operazioni di conguaglio.

Il direttore Generale: GELATI

TABELLA A

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE SEGRETARIO COMUNALE 8^ Q F

	DALL'1.4.94	DALL'1.7.94	DALL'1.1.95	DALL'1.8.95	DALL'1.12.95	DALL'1.1.96	DALL'1.11.96	DALL'1.7.97
STIPENDIO TABELLARE D P R N 44/ 1990	15.531.000 (1.294.250)	15.531.000 (1.294.250)	15.531.000 (1.294.250)	15.531.000 (1.294.250)	15.531.000 (1.294.250)	15.531.000 (1.294.250)	15.531.000 (1.294.250)	15.531.000 (1.294.250)
INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE	12.715.272 (1.059.606)	12.715.272 (1.059.606)	12.715.272 (1.059.606)	12.715.272 (1.059.606)	12.715.272 (1.059.606)	12.715.272 (1.059.606)	12.715.272 (1.059.606)	12.715.272 (1.059.606)
IND VACANZA CONTRATTUALE (1)	296.580 (24.715)	494.304 (41.192)						
ELAB ANZIANITA' L n 438/1992 (2)	240.000 (20.000)	240.000 (20.000)	240.000 (20.000)	240.000 (20.000)	240.000 (20.000)	240.000 (20.000)	240.000 (20.000)	240.000 (20.000)
ART 40 COMMA 4° CCNL BIENNIO 94/95			1.476.000 (123.000)	1.476.000 (123.000)				
ART 40 COMMA 2° CCNL BIENNIO 94/95(3)					1.932.000 (161.000)	1.932.000 (161.000)	1.932.000 (161.000)	1.932.000 (161.000)
ART 6 C C N L BIENNIO 96/97 (4)						996.000 (83.000)	996.000 (83.000)	996.000 (83.000)
ART 6 C C N L BIENNIO 96/97 (5)							1.152.000 (96.000)	1.152.000 (96.000)
ART 6 C C N L BIENNIO 96/97 (6)								720.000 (60.000)

(1) L'indennita' di vacanza contrattuale e' corrisposta dall' 1.4.1994 e dall' 1.7.1994, non e' utile ai fini della 13^ mensilita' (c.f.r. circ. del Ministero del Tesoro n. 52 del 21 giugno 1994) e non riassorbe la misura dell'elaborato di anzianita'.

(2) Gli aumenti contrattuali non riassorbono l'elaborato di anzianita'

(3) Tale aumento contrattuale riassorbe quello precedentemente corrisposto per il periodo 1 1 1995 - 30 11 1995

(4-5-6) Tali aumenti si intendono corrisposti integralmente alle rispettive scadenze

TABELLA A/1

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO SEGRETARIO COMUNALE 8^ Q F

	DALL'1.4.94	DALL'1.7.94	DALL'1.1.95	DALL'1.8.95	DALL'1.12.95	DALL'1.1.96	DALL'1.11.96	DALL'1.7.97
IND DI FUNZIONE E COORDINAMENTO (7)	2.500.000 (227.272)	2.500.000 (227.272)	2.500.000 (227.272)	2.500.000 (227.272)				
INDENNITA' DI QUALIFICA (8)				6.000.000 (500.000)				
INDENNITA' DI DIREZIONE (9)					9.000.000 (750.000)	9.000.000 (750.000)	9.000.000 (750.000)	9.000.000 (750.000)
INCR IND DIREZIONE -ART 6 CCNL (10)								888.000 (74.000)
ASSEGNO AD PERSONAM (*)					*	*	*	*

(7) Indennita' corrisposta per undici mensilita' non pensionabile non utile ai fini dell'indennita' premio di fine servizio e riassorbita dall'1 12 1995 dall'indennita' di direzione

(8) Indennita' non pensionabile, non utile ai fini dell'indennita' premio di fine servizio ed e' riassorbita dall' 1 12 1995 dall indennita' di direzione

(9) A decorrere dall' 1 1 1996 l'indennita' di direzione, spettante all'8^ qualifica funzionale, e' assoggettata per intero al solo contributo previdenziale ex C P D E L

(10) L' incremento mensile dell'indennita' di direzione va assoggettato per intero al contributo previdenziale ex C P D E L , non e' utile ai fini della indennita' premio di fine servizio dovuta alla gestione ex I.N.A D.E.L

(*) A decorrere dall'1 1 1996, tale assegno e' assoggettato al contributo previdenziale ex C P D E L , e non e' utile ai fini dell'indennita' premio di fine servizio dovuta alla gestione ex I.N.A.D E L.

TABELLA B

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE SEGRETARIO COMUNALE 9^ Q F
CON DUE ANNI DI EFFETTIVO SERVIZIO

	DALL'1.4.94	DALL'1.7.94	DALL'1.1.95	DALL'1.8.95	DALL'1.12.95	DALL'1.1.96	DALL'1.11.96	DALL'1.7.97
STIPENDIO TABELLARE D P R N 44/ 1990	18.071.000 (1.505.917)	18.071.000 (1.505.917)	18.071.000 (1.505.917)	18.071.000 (1.505.917)	18.071.000 (1.505.917)	18.071.000 (1.505.917)	18.071.000 (1.505.917)	18.071.000 (1.505.917)
INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE	12.888.420 (1.074.035)	12.888.420 (1.074.035)	12.888.420 (1.074.035)	12.888.420 (1.074.035)	12.888.420 (1.074.035)	12.888.420 (1.074.035)	12.888.420 (1.074.035)	12.888.420 (1.074.035)
IND VACANZA CONTRATTUALE (1)	325.068 (27.089)	541.788 (45.149)						
ELAB ANZIANITA' L n 438/1992 (2)	240.000 (20.000)	240.000 (20.000)	240.000 (20.000)	240.000 (20.000)	240.000 (20.000)	240.000 (20.000)	240.000 (20.000)	240.000 (20.000)
ART 40 COMMA 4° CCNL BIENNIO 94/95			1.680.000 (140.000)	1.680.000 (140.000)				
ART 40 COMMA 2° CCNL BIENNIO 94/95 (3)					2.184.000 (182.000)	2.184.000 (182.000)	2.184.000 (182.000)	2.184.000 (182.000)
ART 6 C C N L BIENNIO 96/97 (4)						1.092.000 (91.000)	1.092.000 (91.000)	1.092.000 (91.000)
ART 6 C C N L BIENNIO 96/97 (5)							1.260.000 (105.000)	1.260.000 (105.000)
ART 6 C C N L BIENNIO 96/97 (6)								792.000 (66.000)

(1) L'indennita' di vacanza contrattuale e' corrisposta dall'1 4 1994 e dall'1 7 1994, non e' utile ai fini della 13^ mensilita' (c f r del Ministero del Tesoro n 52 del 21 giugno 1994) e non riassorbe la misura dell'elaborato di anzianita'.

(2) Gli aumenti contrattuali non riassorbono l'elaborato di anzianita'

(3) Tale aumento contrattuale riassorbe quello precedentemente corrisposto per il periodo 1 1 1995- 30 11 1995

(4 - 5 - 6) Tali aumenti si intendono corrisposti integralmente alle rispettive scadenze

TABELLA B/1

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO SEGRETARIO COMUNALE 9^ Q F
CON DUE ANNI DI EFFETTIVO SERVIZIO
MATURATO ALLA DATA DEL 30 NOVEMBRE 1995

	DALL'1.4.94	DALL'1.7.94	DALL'1.1.95	DALL'1.8.95	DALL'1.12.95	DALL'1.1.96	DALL'1.11.96	DALL'1.7.97
IND DI FUNZIONE E COORDINAMENTO (7)	3.000.000 (272.727)	3.000.000 (272.727)	3.000.000 (272.727)	3.000.000 (272.727)				
INDENNITA' DI QUALIFICA (8)				7.020.000 (585.000)				
INDENNITA' DI DIREZIONE (9)					12.000.000 (1.000.000)	12.000.000 (1.000.000)	12.000.000 (1.000.000)	12.000.000 (1.000.000)
INCR IND DIREZIONE -ART 6 CCNL (10)								972.000 (81.000)
ASSEGNO AD PERSONAM (*)					*	*	*	*

(7) Indennita' corrisposta per undici mensilita', non pensionabile, non utile ai fini dell'indennita' premio di fine servizio ed e' riassorbita dall'indennita' di dire - zione a decorrere dall'1.12 1995

(8) Indennita' non pensionabile, non utile ai fini dell'indennita' premio di fine servizio ed e' riassorbita dall' 1.12.1995 dall'indennita' di direzione.

(9) A decorrere dall' 1 1 1996 l'indennita' di direzione, spettante alla 9^ qualifica funzionale, e' assoggettata per intero al solo contributo previdenziale ex C.P.D.E.L.

(10) L'incremento mensile dell'indennita' di direzione va assoggettato per intero al contributo previdenziale ex C.P.D.E.L., e non e' utile ai fini della indennita' premio di fine servizio dovuta alla gestione ex I.N.A.D.E.L.

(*) A decorrere dall'1 1.1996, tale assegno e' assoggettato al contributo previdenziale ex C.P.D.E.L., e non e' utile ai fini dell'indennita' premio di fine servizio dovuta alla gestione ex I.N.A.D.E.L.

TABELLA C

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE SEGRETARIO COMUNALE 9^ Q F CON CINQUE ANNI DI EFFETTIVO SERVIZIO

	DALL'1.4.94	DALL'1.7.94	DALL'1.1.95	DALL'1.8.95	DALL'1.12.95	DALL'1.1.96	DALL'1.11.96	DALL'1.7.97
STIPENDIO TABELLARE D P R N 44/ 1990	18.071.000	18.071.000	18.071.000	18.071.000	18.071.000	18.071.000	18.071.000	18.071.000
ART 8 -COMMI 12 E 13- D P R n 44/1990	2.000.000 (1.672.583)	2.000.000 (1.672.583)	2.000.000 (1.672.583)	2.000.000 (1.672.583)	2.000.000 (1.672.583)	* (1.505.917)	* (1.505.917)	* (1.505.917)
INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE	12.944.940 (1.078.745)	12.944.940 (1.078.745)	12.944.940 (1.078.745)	12.944.940 (1.078.745)	12.944.940 (1.078.745)	12.944.940 (1.078.745)	12.944.940 (1.078.745)	12.944.940 (1.078.745)
IND VACANZA CONTRATTUALE (1)	346.668 (28.889)	577.776 (48.148)						
ELAB ANZIANITA' L n 438/1992 (2)	240.000 (20.000)	240.000 (20.000)	240.000 (20.000)	240.000 (20.000)	240.000 (20.000)	240.000 (20.000)	240.000 (20.000)	240.000 (20.000)
ART 40 COMMA 4° CCNL BIENNIO 94/95			1.680.000 (140.000)	1.680.000 (140.000)				
ART 40 COMMA 2° CCNL BIENNIO 94/95(3)					2.184.000 (182.000)	2.184.000 (182.000)	2.184.000 (182.000)	2.184.000 (182.000)
ART 6 C C N L BIENNIO 96/97 (4)						1.092.000 (91.000)	1.092.000 (91.000)	1.092.000 (91.000)
ART 6 C C N L BIENNIO 96/97 (5)							1.260.000 (105.000)	1.260.000 (105.000)
ART 6 C C N L BIENNIO 96/97 (6)								792.000 (66.000)

(*) A decorrere dall'1 12 1995, l'incremento stipendiale di L. 2.000.000, di cui all'art. 8 -comma 12°- del D.P.R: n. 44/1990, e' riassorbito dall'indennita' di direzione e, a decorrere dalla medesima data, concorre al trattamento economico fondamentale limitatamente al richiamato importo.

(1) L'indennita' di vacanza contrattuale e' corrisposta dall'1.4.1994 e dall'1.7.1994, non e' utile ai fini della 13^ mensilita' (c.f.r. del Ministero del Tesoro n. 52 del 21 giugno 1994) e non riassorbe la misura dell'elaborato di anzianita'.

(2) Gli aumenti contrattuali non riassorbono l'elaborato di anzianita'.

(3) Tale aumento contrattuale riassorbe quello precedentemente corrisposto per il periodo 1.1.1995- 30.11.1995

(4 - 5 - 6) Tali aumenti si intendono corrisposti integralmente alle rispettive scadenze.

TABELLA C/1

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO SEGRETARIO COMUNALE 9^ Q F CON CINQUE ANNI DI EFFETTIVO SERVIZIO MATURATO NELLA QUALIFICA DI SEGRETARIO COMUNALE DI RUOLO O VALUTATO UNITAMENTE AL SERVIZIO RESO IN QUALITA' DI INCARICATO DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE ALLA DATA DEL 1 LUGLIO 1990 (ART. 8-COMMA 14°- D P.R. n. 44/ 1990)

	DALL'1.4.94	DALL'1.7.94	DALL'1.1.95	DALL'1.8.95	DALL'1.12.95	DALL'1.1.96	DALL'1.11.96	DALL'1.7.97
IND DI FUNZIONE E COORDINAMENTO (7)	4.000.000 (363.636)	4.000.000 (363.636)	4.000.000 (363.636)	4.000.000 (363.636)				
INDENNITA' DI QUALIFICA (8)				7.020.000 (585.000)				
INDENNITA' DI DIREZIONE (9)					16.200.000 (1.350.000)	16.200.000 (1.350.000)	16.200.000 (1.350.000)	16.200.000 (1.350.000)
INCR IND DIREZIONE -ART 6 CCNL (10)								972.000 (81.000)
ASSEGNO AD PERSONAM (*)					*	*	*	*

(7) Indennita' non pensionabile, corrisposta per undici mensilita', non utile ai fini dell'indennita' premio di fine servizio ed e' riassorbita dall'indennita' di direzione a decorrere dall'1.12.1995.

(8) Indennita' non pensionabile, non utile ai fini dell'indennita' premio di fine servizio ed e' riassorbita dall' 1.12.1995 dall'indennita' di direzione.

(9) A decorrere dall'1.12 1995 , l'indennita' di direzione concorre al computo della 13^ mensilita' limitatamente all'importo dell'incremento stipendiale dalla stessa riassorbito, che nel caso di specie ammonta a L. 2.000.000. Per il citato mese, l'incremento stipendiale riassorbito e' soggetto a contributo ex C.P.D.E.L. ed ex I.N.A D.E.L A decorrere dall'1.1.1996 l'indennita' di direzione e' assoggettata per intero a contributo ex C.P.D.E.L., mentre per quanto riguarda il contributo ex I.N.A.D.E.L. solo limitatamente a L. 2.000.000.

(10) L'Incremento mensile dell'indennita' di direzione, va assoggettato per intero al contributo previdenziale ex C P D E L non e' utile ai fini della indennita' premio di fine servizio dovuta alla gestione ex I N.A D E L.

(*) A decorrere dall'1 1.1996, tale assegno e' assoggettato al contributo previdenziale ex C P D E L , non e utile ai fini dell indennita' premio di fine servizio dovuta alla gestione ex I.N.A.D.E L.

TABELLA D

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE SEGRETARIO COMUNALE 9^ Q F CON DIECI ANNI DI EFFETTIVO SERVIZIO

	DALL'1.4.94	DALL'1.7.94	DALL'1.1.95	DALL'1.8.95	DALL'1.12.95	DALL'1.1.96	DALL'1.11.96	DALL'1.7.97
STIPENDIO TABELLARE D P R N 44/ 1990	18.071.000	18.071.000	18.071.000	18.071.000	18.071.000	18.071.000	18.071.000	18.071.000
ART 8 -COMMI 12 E 13- D P R n 44/1990	4.000.000 (1.839.250)	4.000.000 (1.839.250)	4.000.000 (1.839.250)	4.000.000 (1.839.250)	(*) (1.505.917)	(*) (1.505.917)	(*) (1.505.917)	(*) (1.505.917)
INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE	13.001.472 (1.083.250)	13.001.472 (1.083.250)	13.001.472 (1.083.250)	13.001.472 (1.083.250)	13.001.472 (1.083.250)	13.001.472 (1.083.250)	13.001.472 (1.083.250)	13.001.472 (1.083.250)
IND VACANZA CONTRATTUALE (1)	368.256 (30.688)	613.764 (51.147)						
ELAB ANZIANITA' L n 438/1992 (2)	240.000 (20.000)	240.000 (20.000)	240.000 (20.000)	240.000 (20.000)	240.000 (20.000)	240.000 (20.000)	240.000 (20.000)	240.000 (20.000)
ART 40 COMMA 4° CCNL BIENNIO 94/95			1.680.000 (140.000)	1.680.000 (140.000)				
ART 40 COMMA 2° CCNL BIENNIO 94/95 (3)					2.184.000 (182.000)	2.184.000 (182.000)	2.184.000 (182.000)	2.184.000 (182.000)
ART 6 C C N L BIENNIO 96/97 (4)						1.092.000 (91.000)	1.092.000 (91.000)	1.092.000 (91.000)
ART 6 C C N L BIENNIO 96/97 (5)							1.260.000 (105.000)	1.260.000 (105.000)
ART 6 C C N L BIENNIO 96/97 (6)								792.000 (66.000)

(*) A decorrere dall'1 12 1995, l'incremento stipendiale di L 4 000.000 di cui all'art. 8 -comma 12°- del D P R. n. 44/1990, e' riassorbito dall'indennita' di direzione e, a decorrere dalla medesima data, concorre al trattamento economico fondamentale limitatamente al richiamato importo

(1) L'indennita' di vacanza contrattuale e' corrisposta dall'1 4 1994 e dall'1 7 1994 non e' utile ai fini della 13^ mensilita' (c f r del Ministero del Tesoro n 52 del 21 giugno 1994) e non riassorbe la misura dell'elaborato di anzianita'.

(2) Gli aumenti contrattuali non riassorbono l'elaborato di anzianita'

(3) Tale aumento contrattuale riassorbe quello precedentemente corrisposto per il periodo 1 1 1995- 30 11 1995

(4 - 5 - 6) Tali aumenti si intendono corrisposti integralmente alle rispettive scadenze

TABELLA D/1

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO SEGRETARIO COMUNALE 9^ Q F CON DIECI ANNI DI EFFETTIVO SERVIZIO MATURATO NELLA QUALIFICA DI SEGRETARIO COMUNALE DI RUOLO O VALUTATO UNITAMENTE AL SERVIZIO RESO IN QUALITA' DI INCARICATO DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE ALLA DATA DEL 1 LUGLIO 1990 (ART. 8 - COMMA 14° - D.P.R. n. 44/1990)

	DALL'1.4.94	DALL'1.7.94	DALL'1.1.95	DALL'1.8.95	DALL'1.12.95	DALL'1.1.96	DALL'1.11.96	DALL'1.7.97
IND DI FUNZIONE E COORDINAMENTO (7)	5.000.000 (416.667)	5.000.000 (416.667)	5.000.000 (416.667)	5.000.000 (416.667)				
INDENNITA' DI QUALIFICA (8)				7.020.000 (585.000)				
INDENNITA' DI DIREZIONE (9)					16.200.000 (1.350.000)	16.200.000 (1.350.000)	16.200.000 (1.350.000)	16.200.000 (1.350.000)
INCR IND DIREZIONE -ART 6 CCNL (10)								972.000 (81.000)
INCR IND DIREZ -ART 5 ACC INT (11)					2.400.000 (200.000)	2.400.000 (200.000)	2.400.000 (200.000)	2.400.000 (200.000)
ASSEGNO AD PERSONAM (*)					*	*	*	*

(7) Indennita' non pensionabile,corrisposta per undici mensilita', non utile ai fini dell'indennita' premio di fine servizio ed e' riassorbita dall'indennita' di direzione a decorrere dall'1.12.1995

(8) Indennita' non pensionabile, non utile ai fini dell'indennita' premio di fine servizio e riassorbita dall' 1 12 1995 dall'indennita' di direzione.

(9) A decorrere dall'1.12.1995 , l'indennita' di direzione concorre al computo della 13^ mensilita' limitatamente all'importo dell'incremento stipendiale dalla stessa riassorbito, che nel caso di specie ammonta a L. 4 000.000. Per il citato mese, l'incremento stipendiale riassorbito e' soggetto a contributo ex C.P.D.E.L. ed ex I.N.A.D.E.L. A decorrere dall'1.1.1996 l'indennita' di direzione e' assoggettata per intero a contributo ex C.P.D.E.L mentre per quanto riguarda il contributo ex I.N A.D.E.L. solo limitatamente a L. 4.000.000.

(10) L'incremento mensile dell'indennita' di direzione, va assoggettato per intero al contributo previdenziale ex C P D E L non e' utile ai fini della indennita' premio di fine servizio dovuta alla gestione ex I N.A.D.E.L.

(11)Il segretario comunale con piu' di 15 anni di servizio alla data del 30.11.1995 mantiene ad personam un incremento di L 200 000 mensili dell'indennita' di direzione, in aggiunta all'importo corrisposto dall'1.12.1995. Il predetto assegno e' assoggettato per intero dall'1.1 1996 al solo contributo previdenziale ex C.P.D.E.L. e non e' utile ai fini dell'indennita' premio di fine servizio dovuta alla gestione ex I.N.A.D.E L.

(*) A decorrere dall'1.1.1996, tale assegno e' assoggettato al contributo previdenziale ex C.P.D E L., non e' utile ai fini dell'indennita' premio di fine servizio dovuta alla gestione ex I.N.A.D.E.L.

TABELLA E

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE SEGRETARIO COMUNALE 9^ Q F
CON QUINDICI ANNI DI EFFETTIVO SERVIZIO

	DALL'1.4.94	DALL'1.7.94	DALL'1.1.95	DALL'1.8.95	DALL'1.12.95	DALL'1.1.96	DALL'1.11.96	DALL'1.7.97
STIPENDIO TABELLARE D P R N 44/ 1990	18.071.000	18.071.000	18.071.000	18.071.000	18.071.000	18.071.000	18.071.000	18.071.000
ART 8 -COMMI 12 E 13- D P R n 44/1990	6.000.000 (2.005.917)	6.000.000 (2.005.917)	6.000.000 (2.005.917)	6.000.000 (2.005.917)	(*) (1.505.917)	(*) (1.505.917)	(*) (1.505.917)	(*) (1.505.917)
INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE	13.057.968 (1.088.164)	13.057.968 (1.088.164)	13.057.968 (1.088.164)	13.057.968 (1.088.164)	13.057.968 (1.088.164)	13.057.968 (1.088.164)	13.057.968 (1.088.164)	13.057.968 (1.088.164)
IND VACANZA CONTRATTUALE (1)	389.856 (32.488)	649.752 (54.146)						
ELAB ANZIANITA' L n 438/1992 (2)	240.000 (20.000)	240.000 (20.000)	240.000 (20.000)	240.000 (20.000)	240.000 (20.000)	240.000 (20.000)	240.000 (20.000)	240.000 (20.000)
ART 40 COMMA 4° CCNL BIENNIO 94/95			1.680.000 (140.000)	1.680.000 (140.000)				
ART 40 COMMA 2° CCNL BIENNIO 94/95 (3)					2.184.000 (182.000)	2.184.000 (182.000)	2.184.000 (182.000)	2.184.000 (182.000)
ART 6 C C N L BIENNIO 96/97 (4)						1.092.000 (91.000)	1.092.000 (91.000)	1.092.000 (91.000)
ART 6 C C N L BIENNIO 96/97 (5)							1.260.000 (105.000)	1.260.000 (105.000)
ART 6 C C N L BIENNIO 96/97 (6)								792.000 (66.000)

(*) A decorrere dall'1 12 1995, l'incremento stipendiale di L 6 000.000, di cui all'art. 8 -comma 12°- del D P R n. 44/1990, e' riassorbito dall'indennita' di direzione e, a decorrere dalla medesima data concorre al trattamento economico fondamentale limitatamente al richiamato importo.

(1) L'indennita' di vacanza contrattuale e' corrisposta dall'1 4 1994 e dall'1 7 1994, non e' utile ai fini della 13^ mensilita' (c f r del Ministero del Tesoro n 52 del 21 giugno 1994) e non riassorbe la misura dell'elaborato di anzianita'.

(2) Gli aumenti contrattuali non riassorbono l'elaborato di anzianita'

(3) Tale aumento contrattuale riassorbe quello precedentemente corrisposto per il periodo 1 1 1995- 30 11 1995

(4 - 5 - 6) Tali aumenti si intendono corrisposti integralmente alle rispettive scadenze

TABELLA E/1

**TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO SEGRETARIO COMUNALE 9^ Q F
CON QUINDICI ANNI DI EFFETTIVO SERVIZIO
MATURATO NELLA QUALIFICA DI SEGRETARIO COMUNALE DI RUOLO O VALUTATO UNITAMENTE AL SERVIZIO RESO IN QUALITA' DI INCARICATO DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE ALLA DATA DEL
1 LUGLIO 1990 (ART. 8 - COMMA 14°- D.P.R. n. 44/1990)**

	DALL'1.4.94	DALL'1.7.94	DALL'1.1.95	DALL'1.8.95	DALL'1.12.95	DALL'1.1.96	DALL'1.11.96	DALL'1.7.97
IND DI FUNZIONE E COORDINAMENTO (7)	6.000.000 (500.000)	6.000.000 (500.000)	6.000.000 (500.000)	6.000.000 (500.000)				
INDENNITA' DI QUALIFICA (8)				7.020.000 (585.000)				
INDENNITA' DI DIREZIONE (9)					16.200.000 (1.350.000)	16.200.000 (1.350.000)	16.200.000 (1.350.000)	16.200.000 (1.350.000)
INCR IND DIREZIONE -ART 6 CCNL (10)								972.000 (81.000)
INCR IND DIREZIONE -ART 5 CCNL (11)					2.400.000 (200.000)	2.400.000 (200.000)	2.400.000 (200.000)	2.400.000 (200.000)
ASSEGNO AD PERSONAM (*)					*	*	*	*

(7) Indennita' non pensionabile, corrisposta per undici mensilita'. non utile ai fini dell'indennita' premio di fine servizio ed e' riassorbita dall'indennita' di direzione a decorrere dall'1 12.1995

(8) Indennita' non pensionabile, non utile ai fini dell'indennita' premio di fine servizio ed e' riassorbita dall' 1.12.1995 dall'indennita' di direzione.

(9) A decorrere dall'1.12.1995 , l'indennita' di direzione concorre al computo della 13^ mensilita' limitatamente all'importo dell'incremento stipendiale dalla stessa riassorbito, che nel caso di specie ammonta a L. 6.000.000. Per il citato mese, l'incremento stipendiale riassorbito e' soggetto a contributo ex C.P.D.E.L. ed ex I.N.A.D.E L. A decorrere dall'1.1.1996 l'indennita' di direzione e' assoggettata per intero a contributo ex C.P.D.E.L , mentre per quanto riguarda il contributo ex I.N.A.D.E.L. solo limitatamente a L. 6.000.000.

(10) L'incremento mensile dell'indennita' di direzione va assoggettato per intero al contributo previdenziale ex C.P.D.E.L., e non e' utile ai fini della indennita' premio di fine servizio dovuta alla gestione ex I.N.A.D.E.L.

(11)Il segretario comunale con piu' di 15 anni di servizio alla data del 30.11.1995 mantiene ad personam un incremento di L. 200.000 mensili dell'indennita' di direzione, in aggiunta all'importo corrisposto dall'1.12.1995. Il predetto assegno e' assoggettato per intero dall'1.1.1996 al solo contributo previdenziale ex C.P.D.E.L. e non e' utile ai fini dell'indennita' premio di fine servizio dovuta alla gestione ex I.N.A.D.E.L.

(*) A decorrere dall'1.1.1996, tale assegno e' assoggettato al contributo previdenziale ex C.P.D.E.L., non e' utile ai fini dell'indennita' premio di fine servizio dovuta alla gestione ex I.N.A.D.E.L.

TABELLA F

L'INDENNITA' DI DIREZIONE DA CORRISPONDERE
AI SENSI DELL'ART. 3, ACCORDO INTEGRATIVO
NELLE SEGUENTI MISURE:
8^ q.f. "750.000x12 9.000.000
9^ q.f. 1.000.000x12 12.000.000
9^ q.f.segr. capo 1.350.000x12 16.200.000
ASSORBE DALL' 1.12.1995 LE
SEGUENTI VOCI RETRIBUTIVE
(ART. 40, COMMA 6^, C.C.N.L., INTEGRATO ART. 4,
ACCORDO SUCCESSIVO DEL 14.9.1995)
Incrementi stipendiali art. 8, comma 12^
D.P.R. 44/1990 maturati al 30.11.1995
5 ANNI 2.000.000
10 ANNI 4.000.000
15 ANNI 6.000.000
Ratei dei suddetti incrementi stipendiali
maturati al 30.11.1995
Indennità funzione e coordinamento
(Art. 8, comma 14^, D.P.R. 44/1990)
MATURATA AL 30.11.1995
8^ q.f. 2.500.000
9^ q.f. 3.000.000
MATURATI ALL'1.7.1990
9^ q.f. 5 ANNI 4.000.000
9^ q.f. 10 ANNI 5.000.000
9^ q.f. 15 ANNI 6.000.000
Incremento indennità di funzione e coordinamento
(art. 40, comma 7^, C.C.N.L.)
86.600 x12 = 1.039.200
Indennità di qualifica
(Art. 1, accordo integrativo)
8^ q.f. 500.000x12 = 6.000.000
9^ q.f. 585.000x12 = 7.020.000

TABELLA G

PROSPETTO CALCOLO ASSEGNO AD PERSONAM

DI CUI ALL'ART. 6 DELL'ACCORDO INTEGRATIVO

ASSEGNO AD PERSONAM **(B - A)** →

(1) Ai fini del calcolo del rateo, si dovra' partire dalla data di attribuzione dell'ultimo incremento stipendiale per arrivare alla data del 30 novembre 1995.

TABELLA H

ESEMPIO: IMMISSIONE IN RUOLO: 1.6.1957

Incrementi stipendiali	lire 6.000.000	dall'1.7.1990
Indennità di funzione	lire 6.000.000	all'1.7.1990

(Il segretario proposto nell'esempio non ha servizi di incaricato delle funzioni di segretario comunale, prestati anteriormente alla nomina in carriera)

DAL I GENNAIO 1995 AL 31 LUGLIO 1995

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE (9^ q.f.)

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	18.071.000
Incr. stip. (art. 8, comma 12°, D.P.R n. 44/1990)	6.000.000
Retrib. indiv. anzianità	6.583.680
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Incremento art. 40, comma 4°, CCNL, biennio 1994/95	1.680.000
Indennità integrativa speciale	13.057.968
13^ mensilità	3.802.721
TOTALE	49.435.369

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (9^ q.f.)

Indennità funzione e coordinamento (1) (art. 8, comma 14°, D.P.R. n. 44/1990)	6.000.000

(1) Da corrispondersi per 11 mensilità e non utile ai fini della pensione (C.P.D.E.L.), dell'indennità premio di fine servizio (ex I.N.A.D.E.L.), del computo della 13^ mensilità e della retribuzione mensile aggiunta.

N.B. Se il segretario proposto nell'esempio è titolare di segreteria convenzionata, la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata solo sul 25% del trattamento economico fondamentale.

TABELLA H/1

DAL I AGOSTO 1995 AL 30 NOVEMBRE 1995

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE (9^ q.f.)

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	18.071.000
Incr. stip. (art. 8, comma 12°, D.P.R n. 44/1990)	6.000.000
Retrib. indiv. anzianità	6.583.680
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Incremento art. 40, comma 4°, CCNL, biennio 1994/95	1.680.000
Indennità integrativa speciale	13.057.968
13^ mensilità	3.802.721
TOTALE	49.435.369

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (9^ q.f.)

Indennità funzione e coordinamento (1) (2) (art. 8, comma 14°, D.P.R. n. 44/1990)	6.000.000
Indennità di qualifica, art. 1 acc. integr. (2)	7.020.000

(1) Indennità da corrispondersi per 11 mensilità;

(2) Entrambe le indennità non sono utili ai fini della pensione (ex C.P.D.E.L.) e dell'indennità premio di fine servizio (ex I.N.A.D.E.L.), del computo della 13^ mensilità e della retribuzione mensile aggiunta.

N.B. Se il segretario proposto nell'esempio è titolare di segreteria convenzionata, la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata solo sul 25% del trattamento economico fondamentale.

TABELLA H/2

PROSPETTO CALCOLO ASSEGNO AD PERSONAM

DI CUI ALL'ART. 6 DELL'ACCORDO INTEGRATIVO

ASSEGNO AD PERSONAM (B - A) → **3.859.200**

(1) Ai fini del calcolo del rateo, si dovra' partire dalla data di attribuzione dell'ultimo incremento stipendiale per arrivare alla data del 30 novembre 1995.

TABELLA H/3

DAL I DICEMBRE 1995 AL 31 DICEMBRE 1995

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE (9^ q.f.)

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	18.071.000
Retrib. indiv. anzianità	6.583.680
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Incremento art. 40, comma 2°, CCNL, biennio 1994/95	2.184.000
Indennità integrativa speciale	13.057.968
13^ mensilità	3.844.721
TOTALE	43.981.369

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (9^ q.f.)

Indennità direzione, art. 3 accordo integrativo (1)	16.200.000
Increm. person. ind. direzione, art. 5 acc. integr. (1)	2.400.000
Assegno "ad personam", art. 6 acc. integr. (1)	3.859.200
TOTALE	22.459.200

(1) Tali indennità, da corrispondersi solo per 12 mesi, sono utili ai fini della 13^ mensilità, dei contributi previdenziali ex C.P.D.E.L. ed ex I.N.A.D.E.L., del computo della retribuzione mensile aggiunta, solo limitatamente all'incremento stipendiale di lire 6.000.000, assorbito dalla medesima indennità a decorrere dall'1.12.1995.

N.B. Se il segretario proposto nell'esempio è titolare di segreteria convenzionata, la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata sul 25% del trattamento economico fondamentale, con l'inclusione dell'incremento stipendiale di lire 6.000.000, di cui all'art. 8, comma 12°, del D.P.R. n. 44/1990.

TABELLA H/4

DAL I GENNAIO 1996 AL 31 OTTOBRE 1996

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE (9^ q.f.)

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	18.071.000
Retrib. indiv. anzianità	6.583.680
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Art. 40 CCNL, biennio 1994/95	2.184.000
Incremento art. 6, CCNL, biennio 1996-1997	1.092.000
Indennità integr. speciale	13.057.968
13^ mensilità	3.935.721
TOTALE	45.164.369

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (9^ q.f.)

Indennità direzione, art. 3 acc. integr. (1)	16.200.000
Incr. personale ind. direzione, art. 5 acc. integr. (1)	2.400.000
Assegno "ad personam", art. 6 acc. integr. (1)	3.859.200
TOTALE	22.459.200

(1) Tali indennità sono utili ai fini della 13^ mensilità, della retribuzione mensile aggiunta, solo limitatamente all'incremento stipendiale di lire 6.000.000, assorbito dalla medesima indennità a decorrere dall'1.12.1995. Sono assoggettabili per intero a contributo previdenziale ex C.P.D.E.L., mentre sono utili ai fini del contributo per l'indennità di fine servizio, ex I.N.A.D.E.L., solo limitatamente al predetto incremento stipendiale di lire 6.000.000.

N.B. Se il segretario proposto nell'esempio è titolare di segreteria convenzionata, la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata sul 25% del trattamento economico fondamentale, con l'inclusione dell'incremento stipendiale di lire 6.000.000, di cui all'art. 8, comma 12°, del D.P.R. n. 44/1990.

TABELLA H/5

DAL I NOVEMBRE 1996 AL 30 GIUGNO 1997

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE (9^ q.f.)

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	18.071.000
Retrib. indiv. anzianità	6.583.680
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Incremento art. 40, comma 2°, CCNL, biennio 1994/95	2.184.000
Incremento art. 6, CCNL, biennio 1996/97	2.352.000
Indennità integrativa speciale	13.057.968
13^ mensilità	4.040.721
TOTALE	46.529.369

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (9^ q.f.)

Indennità di direzione, art. 3 acc. integr. (1)	16.200.000
Incr. personale ind. direzione, art. 5 acc. integr. (1)	2.400.000
Assegno "ad personam", art. 6 acc. integr. (1)	3.859.200
TOTALE	22.459.200

(1) Tali indennità sono utili ai fini della 13^ mensilità, della retribuzione mensile aggiunta, solo limitatamente all'incremento stipendiale di lire 6.000.000, assorbito dalla medesima indennità a decorrere dall'1.12.1995. Sono assoggettabili per intero a contributo previdenziale ex C.P.D.E.L., mentre sono utili ai fini del contributo per l'indennità di fine servizio, ex I.N.A.D.E.L., solo limitatamente al predetto incremento stipendiale di lire 6.000.000.

N.B. Se il segretario proposto nell'esempio è titolare di segreteria convenzionata, la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata sul 25% del trattamento economico fondamentale, con l'inclusione dell'incremento stipendiale di lire 6.000.000, di cui all'art. 8, comma 12°, del D.P.R. n. 44/1990.

TABELLA H/6

DAL I LUGLIO 1997 AL 31 DICEMBRE 1997

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE (9^ q.f.)

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	18.071.000
Retrib. indiv. anzianità	6.583.680
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Incremento art. 40, comma 2°, CCNL, biennio 1994/95	2.184.000
Incremento art. 6, CCNL, biennio 1996/97	3.144.000
Indennità integrativa speciale	13.057.968
13^ mensilità	4.106.721
TOTALE	47.387.369

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (9^ q.f.)

Indennità di direzione, art. 3 acc. integr. (1)	16.200.000
Increm. ind. direz., art. 6, CCNL, biennio 1996/97 (1)	972.000
Incr. personale ind. direzione, art. 5 acc. integr. (1)	2.400.000
Assegno "ad personam", art. 6 acc. integr. (1)	3.859.200
TOTALE	23.431.200

(1) Tali indennità sono utili ai fini della 13^ mensilità, della retribuzione mensile aggiunta, solo limitatamente all'incremento stipendiale di lire 6.000.000, assorbito dalla medesima indennità a decorrere dall'1.12.1995. Sono assoggettabili per intero a contributo previdenziale ex C.P.D.E.L., mentre sono utili ai fini del contributo per l'indennità di fine servizio, ex I.N.A.D.E.L., solo limitatamente al predetto incremento stipendiale di lire 6.000.000.

N.B. Se il segretario proposto nell'esempio è titolare di segreteria convenzionata, la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata sul 25% del trattamento economico fondamentale, con l'inclusione dell'incremento stipendiale di lire 6.000.000, di cui all'art. 8, comma 12°. del D.P.R. n. 44/1990.

TABELLA I

ESEMPIO: IMMISSIONE IN RUOLO: 1.4.1979
PROMOZIONE SEGRETARIO CAPO: 1.10.1983

Incrementi stipendiali	lire 4.000.000	dall'1.7.1990
Incrementi stipendiali	lire 6.000.000	dall'1.4.1994
Indennità di funzione	lire 5.000.000	all'1.7.1990

(Il segretario proposto nell'esempio non ha servizi di incaricato delle funzioni di segretario comunale, prestati anteriormente alla nomina in carriera)

DAL I GENNAIO 1995 AL 31 LUGLIO 1995

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE (9^ q.f.)

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	18.071.000
Incr. stip. (art. 8, comma 12°, D.P.R n. 44/1990)	6.000.000
Retrib. indiv. anzianità	4.500.000
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Incremento art. 40, comma 4°, CCNL. biennio 1994/95	1.680.000
Indennità integrativa speciale	13.057.968
13^ mensilità	3.629.081
TOTALE	47.178.049

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (9^ q.f.)

Indennità funzione e coordinamento (1) (art. 8, comma 14°, D.P.R. n. 44/1990)	5.000.000

(1) Da corrispondersi per 11 mensilità e non utile ai fini della pensione (C.P.D.E.L.), dell'indennità premio di fine servizio (ex I.N.A.D.E.L.), del computo della 13^ mensilità e della retribuzione mensile aggiunta.

N.B. Se il segretario proposto nell'esempio è titolare di segreteria convenzionata. la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata solo sul 25% del trattamento economico fondamentale.

TABELLA I/1

DAL I AGOSTO 1995 AL 30 NOVEMBRE 1995

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE (9^ q.f.)

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	18.071.000
Incr. stip. (art. 8, comma 12°, D.P.R n. 44/1990)	6.000.000
Retrib. indiv. anzianità	4.500.000
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Incremento art. 40, comma 4°, CCNL, biennio 1994/95	1.680.000
Indennità integrativa speciale	13.057.968
13^ mensilità	3.629.081
TOTALE	47.178.049

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (9^ q.f.)

Indennità funzione e coordinamento (1) (2) (art. 8, comma 14°, D.P.R. n. 44/1990)	5.000.000
Indennità di qualifica, art. 1 acc. integr. (2)	7.020.000

(1) Indennità da corrispondersi per 11 mensilità;

(2) Entrambe le indennità non sono utili ai fini della pensione (ex C.P.D.E.L.) e dell'indennità premio di fine servizio (ex I.N.A.D.E.L.), del computo della 13^ mensilità e della retribuzione mensile aggiunta.

N.B. Se il segretario proposto nell'esempio è titolare di segreteria convenzionata, la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata solo sul 25% del trattamento economico fondamentale.

TABELLA N. I/2

PROSPETTO CALCOLO ASSEGNO AD PERSONAM

DI CUI ALL'ART. 6 DELL'ACCORDO INTEGRATIVO

TOTALE 19.059.200

ASSEGNO AD PERSONAM **(B - A)** → **2.859.200**

(1) Ai fini del calcolo del rateo, si dovra' partire dalla data di attribuzione dell'ultimo incremento stipendiale per arrivare alla data del 30 novembre 1995.

TABELLA I/3

DAL I DICEMBRE 1995 AL 31 DICEMBRE 1995

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE (9^ q.f.)

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	18.071.000
Retrib. indiv. anzianità	4.500.000
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Incremento art. 40, comma 2°, CCNL, biennio 1994/95	2.184.000
Indennità integrativa speciale	13.057.968
13^ mensilità	3.671.081
TOTALE	41.724.049

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (9^ q.f.)

Indennità direzione, art. 3 accordo integrativo (1)	16.200.000
Increm. person. ind. direzione, art. 5 acc. integr. (1)	2.400.000
Assegno "ad personam", art. 6 acc. integr. (1)	2.859.200
TOTALE	21.459.200

(1) Tali indennità, da corrispondersi solo per 12 mesi, sono utili ai fini della 13^ mensilità, dei contributi previdenziali ex C.P.D.E.L. ed ex I.N.A.D.E.L., del computo della retribuzione mensile aggiunta, solo limitatamente all'incremento stipendiale di lire 6.000.000, assorbito dalla medesima indennità a decorrere dall'1.12.1995.

N.B. Se il segretario proposto nell'esempio è titolare di segreteria convenzionata, la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata sul 25% del trattamento economico fondamentale, con l'inclusione dell'incremento stipendiale di lire 6.000.000, di cui all'art. 8, comma 12°, del D.P.R. n. 44/1990.

TABELLA I/4

DAL I GENNAIO 1996 AL 31 OTTOBRE 1996

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE (9^ q.f.)

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	18.071.000
Retrib. indiv. anzianità	4.500.000
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Art. 40 CCNL, biennio 1994/95	2.184.000
Incremento art. 6, CCNL, biennio 1996-1997	1.092.000
Indennità integr. speciale	13.057.968
13^ mensilità	3.762.081
TOTALE	42.907.049

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (9^ q.f.)

Indennità direzione, art. 3 acc. integr. (1)	16.200.000
Incr. personale ind. direzione, art. 5 acc. integr. (1)	2.400.000
Assegno "ad personam", art. 6 acc. integr. (1)	2.859.200
TOTALE	21.459.200

(1) Tali indennità sono utili ai fini della 13^ mensilità, della retribuzione mensile aggiunta, solo limitatamente all'incremento stipendiale di lire 6.000.000, assorbito dalla medesima indennità a decorrere dall'1.12.1995. Sono assoggettabili per intero a contributo previdenziale ex C.P.D.E.L., mentre sono utili ai fini del contributo per l'indennità di fine servizio, ex I.N.A.D.E.L., solo limitatamente al predetto incremento stipendiale di lire 6.000.000.

N.B. Se il segretario proposto nell'esempio è titolare di segreteria convenzionata, la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata sul 25% del trattamento economico fondamentale, con l'inclusione dell'incremento stipendiale di lire 6.000.000, di cui all'art. 8, comma 12°, del D.P.R. n. 44/1990.

TABELLA I/5

DAL I NOVEMBRE 1996 AL 30 GIUGNO 1997

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE (9^ q.f.)

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	18.071.000
Retrib. indiv. anzianità	4.500.000
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Incremento art. 40, comma 2°, CCNL, biennio 1994/95	2.184.000
Incremento art. 6, CCNL, biennio 1996/97	2.352.000
Indennità integrativa speciale	13.057.968
13^ mensilità	3.867.081
TOTALE	44.272.049

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (9^ q.f.)

Indennità di direzione, art. 3 acc. integr. (1)	16.200.000
Incr. personale ind. direzione, art. 5 acc. integr. (1)	2.400.000
Assegno "ad personam", art. 6 acc. integr. (1)	2.859.200
TOTALE	21.459.200

(1) Tali indennità sono utili ai fini della 13^ mensilità, della retribuzione mensile aggiunta, solo limitatamente all'incremento stipendiale di lire 6.000.000, assorbito dalla medesima indennità a decorrere dall'1.12.1995. Sono assoggettabili per intero a contributo previdenziale ex C.P.D.E.L., mentre sono utili ai fini del contributo per l'indennità di fine servizio, ex I.N.A.D.E.L., solo limitatamente al predetto incremento stipendiale di lire 6.000.000.

N.B. Se il segretario proposto nell'esempio è titolare di segreteria convenzionata, la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata sul 25% del trattamento economico fondamentale, con l'inclusione dell'incremento stipendiale di lire 6.000.000, di cui all'art. 8, comma 12°, del D.P.R. n. 44/1990.

TABELLA I/6

DAL I LUGLIO 1997 AL 31 DICEMBRE 1997

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE (9^ q.f.)

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	18.071.000
Retrib. indiv. anzianità	4.500.000
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Incremento art. 40, comma 2°, CCNL, biennio 1994/95	2.184.000
Incremento art. 6, CCNL, biennio 1996/97	3.144.000
Indennità integrativa speciale	13.057.968
13^ mensilità	3.933.081
TOTALE	45.130.049

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (9^ q.f.)

Indennità di direzione, art. 3 acc. integr. (1)	16.200.000
Increm. ind. direz., art. 6, CCNL, biennio 1996/97 (1)	972.000
Incr. personale ind. direzione, art. 5 acc. integr. (1)	2.400.000
Assegno "ad personam", art. 6 acc. integr. (1)	2.859.200
TOTALE	22.431.200

(1) Tali indennità sono utili ai fini della 13^ mensilità, della retribuzione mensile aggiunta, solo limitatamente all'incremento stipendiale di lire 6.000.000, assorbito dalla medesima indennità a decorrere dall'1.12.1995. Sono assoggettabili per intero a contributo previdenziale ex C.P.D.E.L., mentre sono utili ai fini del contributo per l'indennità di fine servizio, ex I.N.A.D.E.L., solo limitatamente al predetto incremento stipendiale di lire 6.000.000.

N.B. Se il segretario proposto nell'esempio è titolare di segreteria convenzionata, la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata sul 25% del trattamento economico fondamentale, con l'inclusione dell'incremento stipendiale di lire 6.000.000, di cui all'art. 8, comma 12°, del D.P.R. n. 44/1990.

TABELLA L

ESEMPIO:	**IMMISSIONE IN RUOLO**	(8^ q.f.):	1.7.1986
	PROMOZIONE SEGRETARIO CAPO	(9^ q.f.):	1.1.1991

Incrementi stipendiali	lire 2.000.000	dall'1.7.1991
Indennità di funzione	lire 3.000.000	all'1.7.1990

(Il segretario proposto nell'esempio non ha servizi di incaricato delle funzioni di segretario comunale, prestati anteriormente alla nomina in carriera)

DAL I GENNAIO 1995 AL 31 LUGLIO 1995

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE (9^ q.f.)

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	18.071.000
Incr. stip. (art. 8, comma 12°, D.P.R. n. 44/1990)	2.000.000
Retrib. indiv. anzianità	648.000
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Incremento art. 40, comma 4°, CCNL. biennio 1994/95	1.680.000
Indennità integrativa speciale	12.944.940
13^ mensilità	2.965.328
TOTALE	38.549.268

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (9^ q.f.)

Indennità funzione e coordinamento (1) (art. 8, comma 14°, D.P.R. n. 44/1990)	3.000.000

(1) Da corrispondersi per 11 mensilità e non utile ai fini della pensione (C.P.D.E.L.), dell'indennità premio di fine servizio (ex I.N.A.D.E.L.), del computo della 13^ mensilità e della retribuzione mensile aggiunta.

N.B. Se il segretario proposto nell'esempio è titolare di segreteria convenzionata. la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata solo sul 25% del trattamento economico fondamentale.

TABELLA L/1

DAL I AGOSTO 1995 AL 30 NOVEMBRE 1995

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE (9^ q.f.)

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	18.071.000
Incr. stip. (art. 8, comma 12°, D.P.R. n. 44/1990)	2.000.000
Retrib. indiv. anzianità	648.000
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Incremento art. 40, comma 4°, CCNL, biennio 1994/95	1.680.000
Indennità integrativa speciale	12.944.940
13^ mensilità	2.965.328
TOTALE	38.549.268

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (9^ q.f.)

Indennità funzione e coordinamento (1) (2) (art. 8, comma 14°, D.P.R. n. 44/1990)	3.000.000
Indennità di qualifica, art. 1 acc. integr. (2)	7.020.000

(1) Indennità da corrispondersi per 11 mensilità;

(2) Entrambe le indennità non sono utili ai fini della pensione (ex C.P.D.E.L.) e dell'indennità premio di fine servizio (ex I.N.A.D.E.L.), del computo della 13^ mensilità e della retribuzione mensile aggiunta.

N.B. Se il segretario proposto nell'esempio è titolare di segreteria convenzionata, la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata solo sul 25% del trattamento economico fondamentale.

TABELLA N. L/2

PROSPETTO CALCOLO ASSEGNO AD PERSONAM

DI CUI ALL'ART. 6 DELL'ACCORDO INTEGRATIVO

A) INDENNITA' DI DIREZIONE — **9^ Q.F. 16.200.000**

B)

- INCREMENTI STIPENDIALI (art. 8, comma 12^, d.p.r. N. 44/1990) → (2.000.000)
- RATEI INCREMENTI STIPENDIALI 2.000.000 X 53 : 60 (1) → (1.766.667)
- INDENNITA' DI FUNZIONE E COORDINAMENTO → (3.000.000)
- INCREMENTO DI LIRE 86.600 X 12 → (1.039.200)
- INDENNITA' DI QUALIFICA [9^ Q.F. 7.020.000] → (7.020.000)

TOTALE 14.825.867

ASSEGNO AD PERSONAM **(B - A)** → **0**

(1) Ai fini del calcolo del rateo, si dovra' partire dalla data di attribuzione dell'ultimo incremento stipendiale per arrivare alla data del 30 novembre 1995.

TABELLA L/3

DAL I DICEMBRE 1995 AL 31 DICEMBRE 1995

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE (9^ q.f.)

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	18.071.000
Retrib. indiv. anzianità	648.000
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Incremento art. 40, comma 2°, CCNL, biennio 1994/95	2.184.000
Indennità integrativa speciale	12.944.940
13^ mensilità	3.007.328
TOTALE	37.095.268

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (9^ q.f.)

Indennità direzione, art. 3 accordo integrativo (1)	16.200.000

(1) Tale indennità, da corrispondersi solo per 12 mesi, è utile ai fini della 13^ mensilità, dei contributi previdenziali ex C.P.D.E.L. ed ex I.N.A.D.E.L., del computo della retribuzione mensile aggiunta, solo limitatamente all'incremento stipendiale di lire 2.000.000, assorbito dalla medesima indennità a decorrere dall'1.12.1995.

N.B. Se il segretario proposto nell'esempio è titolare di segreteria convenzionata, la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata sul 25% del trattamento economico fondamentale. con l'inclusione dell'incremento stipendiale di lire 2.000.000, di cui all'art. 8, comma 12°, del D.P.R. n. 44/1990.

TABELLA L/4

DAL I GENNAIO 1996 AL 30 GIUGNO 1996

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE (9^ q.f.)

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	18.071.000
Retrib. indiv. anzianità	648.000
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Art. 40 CCNL, biennio 1994/95	2.184.000
Incremento art. 6, CCNL, biennio 1996-1997	1.092.000
Indennità integr. speciale	12.944.940
13^ mensilità	3.098.328
TOTALE	38.278.268

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (9^ q.f.)

Indennità direzione, art. 3 acc. integr. (1)	16.200.000

(1) Tale indennità è utile ai fini della 13^ mensilità, della retribuzione mensile aggiunta, solo limitatamente all'incremento stipendiale di lire 2.000.000, assorbito dalla medesima indennità a decorrere dall'1.12.1995. E' assoggettabile per intero a contributo previdenziale ex C.P.D.E.L., mentre è utile ai fini del contributo per l'indennità di fine servizio, ex I.N.A.D.E.L., solo limitatamente al predetto incremento stipendiale di lire 2.000.000.

N.B. Se il segretario proposto nell'esempio è titolare di segreteria convenzionata, la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata sul 25% del trattamento economico fondamentale, con l'inclusione dell'incremento stipendiale di lire 2.000.000, di cui all'art. 8, comma 12°. del D.P.R. n. 44/1990.

TABELLA L/5

DAL I LUGLIO 1996 AL 31 OTTOBRE 1996

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE (9^ q.f.)

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	18.071.000
Retrib. indiv. anzianità	648.000
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Art. 40 CCNL, biennio 1994/95	2.184.000
Incremento art. 6, CCNL, biennio 1996-1997	1.092.000
Indennità integr. speciale (2)	13.001.472
13^ mensilità	3.103.039
TOTALE	38.339.511

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (9^ q.f.)

Indennità direzione, art. 3 acc. integr. (1)	16.200.000

(1) Tale indennità e utile ai fini della 13^ mensilità, della retribuzione mensile aggiunta, solo limitatamente all'incremento stipendiale di lire 2.000.000, assorbito dalla medesima indennità a decorrere dall'1.12.1995. E' assoggettabile per intero a contributo previdenziale ex C.P.D.E.L.. mentre e utile ai fini del contributo per l'indennità di fine servizio, ex I.N.A.D.E.L., solo limitatamente al predetto incremento stipendiale di lire 2.000.000.

(2) Al segretario in esame e stata attribuita la i.i.s. corrispondente a quella del segretario capo con 10 anni di anzianità.

N.B. Se il segretario proposto nell'esempio e titolare di segreteria convenzionata, la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata sul 25% del trattamento economico fondamentale, con l'inclusione dell'incremento stipendiale di lire 2.000.000, di cui all'art. 8, comma 12°, del D.P.R. n. 44/1990.

TABELLA L/6

DAL I NOVEMBRE 1996 AL 30 GIUGNO 1997

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE (9^ q.f.)

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	18.071.000
Retrib. indiv. anzianità	648.000
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Incremento art. 40, comma 2°, CCNL, biennio 1994/95	2.184.000
Incremento art. 6, CCNL, biennio 1996/97	2.352.000
Indennità integrativa speciale	13.001.472
13^ mensilità	3.208.039
TOTALE	39.704.511

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (9^ q.f.)

Indennità di direzione, art. 3 acc. integr. (1)	16.200.000

(1) Tale indennità è utile ai fini della 13^ mensilità, della retribuzione mensile aggiunta, solo limitatamente all'incremento stipendiale di lire 2.000.000, assorbito dalla medesima indennità a decorrere dall'1.12.1995. E' assoggettabile per intero a contributo previdenziale ex C.P.D.E.L., mentre è utile ai fini del contributo per l'indennità di fine servizio, ex I.N.A.D.E.L.. solo limitatamente al predetto incremento stipendiale di lire 2.000.000.

N.B. Se il segretario proposto nell'esempio è titolare di segreteria convenzionata, la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata sul 25% del trattamento economico fondamentale, con l'inclusione dell'incremento stipendiale di lire 2.000.000, di cui all'art. 8, comma 12°, del D.P.R. n. 44/1990.

TABELLA L/7

DAL I LUGLIO 1997 AL 31 DICEMBRE 1997

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE (9^ q.f.)

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	18.071.000
Retrib. indiv. anzianità	648.000
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Incremento art. 40, comma 2°, CCNL, biennio 1994/95	2.184.000
Incremento art. 6, CCNL, biennio 1996/97	3.144.000
Indennità integrativa speciale	13.001.472
13^ mensilità	3.274.039
TOTALE	40.562.511

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (9^ q.f.)

Indennità di direzione, art. 3 acc. integr. (1)	16.200.000
Increm. ind. direz., art. 6, CCNL. biennio 1996/97 (1)	972.000
	17.172.000

(1) Tale indennità e utile ai fini della 13^ mensilità, della retribuzione mensile aggiunta, solo limitatamente all'incremento stipendiale di lire 2.000.000. assorbito dalla medesima indennità a decorrere dall'1.12.1995. E' assoggettabile per intero a contributo previdenziale ex C.P.D.E.L., mentre è utile ai fini del contributo per l'indennità di fine servizio, ex I.N.A.D.E.L., solo limitatamente al predetto incremento stipendiale di lire 2.000.000.

N.B. Se il segretario proposto nell'esempio e titolare di segreteria convenzionata, la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata sul 25% del trattamento economico fondamentale, con l'inclusione dell'incremento stipendiale di lire 2.000.000, di cui all'art. 8, comma 12°, del D.P.R. n. 44/1990.

TABELLA M

ESEMPIO:	IMMISSIONE IN RUOLO	(8^ q.f.):	1.9.1990
	COMPIMENTO BIENNIO EFFETTIVO SERVIZIO	(9^ q.f.):	1.9.1992
	PROMOZIONE SEGRETARIO CAPO	(9^ q.f.):	1.3.1995
	COMPIMENTO 5 ANNI EFFETTIVO SERVIZIO	(9^ q.f.):	1.9.1995

(Il segretario proposto nell'esempio non ha servizi di incaricato delle funzioni di segretario comunale, prestati anteriormente alla nomina in carriera)

DAL I GENNAIO 1995 AL 31 LUGLIO 1995

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE (9^ q.f.)

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	18.071.000
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Incremento art. 40, comma 4°, CCNL, biennio 1994/95	1.680.000
Indennità integrativa speciale	12.888.420
13^ mensilità	2.739.952
TOTALE	35.619.372

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (9^ q.f.)

Indennità funzione e coordinamento (1) (art. 8. comma 14°, D.P.R. n. 44/1990)	3.000.000

(1) Da corrispondersi per 11 mensilità e non utile ai fini della pensione (C.P.D.E.L.), dell'indennità premio di fine servizio (ex I.N.A.D.E.L.), del computo della 13^ mensilità e della retribuzione mensile aggiunta.

N.B. Se il segretario proposto nell'esempio è titolare di segreteria convenzionata. la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata solo sul 25% del trattamento economico fondamentale.

TABELLA M/1

DAL I AGOSTO 1995 AL 31 AGOSTO 1995

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE (9^ q.f.)

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	18.071.000
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Incremento art. 40, comma 4°, CCNL, biennio 1994/95	1.680.000
Indennità integrativa speciale	12.888.420
13^ mensilità	2.739.952
TOTALE	35.619.372

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (9^ q.f.)

Indennità funzione e coordinamento (1) (2) (art. 8, comma 14°, D.P.R. n. 44/1990)	3.000.000
Indennità di qualifica, art. 1 acc. integr. (2)	7.020.000

(1) Indennità da corrispondersi per 11 mensilità;

(2) Entrambe le indennità non sono utili ai fini della pensione (ex C.P.D.E.L.) e dell'indennità premio di fine servizio (ex I.N.A.D.E.L.), del computo della 13^ mensilità e della retribuzione mensile aggiunta.

N.B. Se il segretario proposto nell'esempio è titolare di segreteria convenzionata, la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata solo sul 25% del trattamento economico fondamentale.

TABELLA M/2

DAL I SETTEMBRE 1995 AL 30 NOVEMBRE 1995

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE (9^ q.f.)

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	18.071.000
Incr. stip. (art. 8, comma 12°, D.P.R. n. 44/1990)	2.000.000
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Incremento art. 40, comma 4°, CCNL	1.680.000
Indennità integrativa speciale	12.944.940
13^ mensilità	2.911.328
TOTALE	37.847.268

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (9^ q.f.)

Indennità funzione e coordinamento (1) (2) (art. 8, comma 14°, D.P.R. n. 44/1990)	3.000.000
Indennità di qualifica, art. 1 acc. integr. (2)	7.020.000

(1) Indennità da corrispondersi per 11 mensilità;

(2) Entrambe le indennità non sono utili ai fini della pensione (ex C.P.D.E.L.) e dell'indennità premio di fine servizio (ex I.N.A.D.E.L.), del computo della 13^ mensilità e della retribuzione mensile aggiunta.

N.B. Se il segretario proposto nell'esempio è titolare di segreteria convenzionata, la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata solo sul 25% del trattamento economico fondamentale.

TABELLA M/3

PROSPETTO CALCOLO ASSEGNO AD PERSONAM

DI CUI ALL'ART. 6 DELL'ACCORDO INTEGRATIVO

TOTALE 13.159.200

ASSEGNO AD PERSONAM (B - A) → 0

(1) Ai fini del calcolo del rateo, si dovra' partire dalla data di attribuzione dell'ultimo incremento stipendiale per arrivare alla data del 30 novembre 1995.

TABELLA M/4

DAL I DICEMBRE 1995 AL 31 DICEMBRE 1995

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE (9^ q.f.)

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	18.071.000
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Incremento art. 40, comma 2°, CCNL, biennio 1994/95	2.184.000
Indennità integrativa speciale	12.944.940
13^ mensilità	2.953.328
TOTALE	36.393.268

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (9^ q.f.)

Indennità direzione, art. 3 accordo integrativo (1)	16.200.000

(1) Tale indennità, da corrispondersi solo per 12 mesi, è utile ai fini della 13^ mensilità, dei contributi previdenziali ex C.P.D.E.L. ed ex I.N.A.D.E.L., del computo della retribuzione mensile aggiunta, solo limitatamente all'incremento stipendiale di lire 2.000.000. assorbito dalla medesima indennità a decorrere dall'1.12.1995.

N.B. Se il segretario proposto nell'esempio è titolare di segreteria convenzionata, la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata sul 25% del trattamento economico fondamentale, con l'inclusione dell'incremento stipendiale di lire 2.000.000, di cui all'art. 8, comma 12°, del D.P.R. n. 44/1990.

TABELLA M/5

DAL I GENNAIO 1996 AL 31 OTTOBRE 1996

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE (9^ q.f.)

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	18.071.000
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Art. 40 CCNL, biennio 1994/95	2.184.000
Incremento art. 6, CCNL, biennio 1996-1997	1.092.000
Indennità integr. speciale	12.944.940
13^ mensilità	3.044.328
TOTALE	37.576.268

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (9^ q.f.)

Indennità direzione, art. 3 acc. integr. (1)	16.200.000

(1) Tale indennità è utile ai fini della 13^ mensilità, della retribuzione mensile aggiunta, solo limitatamente all'incremento stipendiale di lire 2.000.000, assorbito dalla medesima indennità a decorrere dall'1.12.1995. E' assoggettabile per intero a contributo previdenziale ex C.P.D.E.L., mentre è utile ai fini del contributo per l'indennità di fine servizio, ex I.N.A.D.E.L., solo limitatamente al predetto incremento stipendiale di lire 2.000.000.

N.B. Se il segretario proposto nell'esempio è titolare di segreteria convenzionata, la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata sul 25% del trattamento economico fondamentale, con l'inclusione dell'incremento stipendiale di lire 2.000.000, di cui all'art. 8, comma 12°, del D.P.R. n. 44/1990.

TABELLA M/6

DAL I NOVEMBRE 1996 AL 30 GIUGNO 1997

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE (9^ q.f.)

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	18.071.000
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Incremento art. 40, comma 2°, CCNL, biennio 1994/95	2.184.000
Incremento art. 6, CCNL, biennio 1996/97	2.352.000
Indennità integrativa speciale	12.944.940
13^ mensilità	3.149.328
TOTALE	38.941.268

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (9^ q.f.)

Indennità di direzione, art. 3 acc. integr. (1)	16.200.000

(1) Tale indennità è utile ai fini della 13^ mensilità, della retribuzione mensile aggiunta, solo limitatamente all'incremento stipendiale di lire 2.000.000, assorbito dalla medesima indennità a decorrere dall'1.12.1995. E' assoggettabile per intero a contributo previdenziale ex C.P.D.E.L., mentre è utile ai fini del contributo per l'indennità di fine servizio, ex I.N.A.D.E.L., solo limitatamente al predetto incremento stipendiale di lire 2.000.000.

N.B. Se il segretario proposto nell'esempio è titolare di segreteria convenzionata, la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata sul 25% del trattamento economico fondamentale, con l'inclusione dell'incremento stipendiale di lire 2.000.000, di cui all'art. 8, comma 12°, del D.P.R. n. 44/1990.

TABELLA M/7

DAL I LUGLIO 1997 AL 31 DICEMBRE 1997

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE (9^ q.f.)

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	18.071.000
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Incremento art. 40, comma 2°, CCNL, biennio 1994/95	2.184.000
Incremento art. 6, CCNL, biennio 1996/97	3.144.000
Indennità integrativa speciale	12.944.940
13^ mensilità	3.215.328
TOTALE	39.799.268

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (9^ q.f.)

Indennità di direzione, art. 3 acc. integr. (1)	16.200.000
Increm. ind. direz., art. 6, CCNL, biennio 1996/97 (1)	972.000
	17.172.000

(1) Tale indennità è utile ai fini della 13^ mensilità, della retribuzione mensile aggiunta, solo limitatamente all'incremento stipendiale di lire 2.000.000, assorbito dalla medesima indennità a decorrere dall'1.12.1995. E' assoggettabile per intero a contributo previdenziale ex C.P.D.E.L.. mentre è utile ai fini del contributo per l'indennità di fine servizio. ex I.N.A.D.E.L.. solo limitatamente al predetto incremento stipendiale di lire 2.000.000.

N.B. Se il segretario proposto nell'esempio è titolare di segreteria convenzionata, la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata sul 25% del trattamento economico fondamentale, con l'inclusione dell'incremento stipendiale di lire 2.000.000, di cui all'art. 8, comma 12°. del D.P.R. n. 44/1990.

TABELLA N

ESEMPIO: IMMISSIONE IN RUOLO (8^ q.f.): 1.9.1992
COMPIMENTO BIENNIO EFFETTIVO SERVIZIO (9^ q.f.): 1.9.1994

DAL I GENNAIO 1995 AL 31 LUGLIO 1995

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE (9^ q.f.)

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	18.071.000
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Incremento art. 40, comma 4°, CCNL, biennio 1994/95	1.680.000
Indennità integrativa speciale	12.888.420
13^ mensilità	2.739.952
TOTALE	35.619.372

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (9^ q.f.)

Indennità funzione e coordinamento (1) (art. 8, comma 14°, D.P.R. n. 44/1990)	3.000.000

(1) Da corrispondersi per 11 mensilità e non utile ai fini della pensione (C.P.D.E.L.), dell'indennità premio di fine servizio (ex I.N.A.D.E.L.), del computo della 13^ mensilità e della retribuzione mensile aggiunta.

N.B. Per i titolari di segreterie convenzionate, la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata solo sul 25% del trattamento economico fondamentale.

TABELLA N/1

DAL I AGOSTO 1995 AL 30 NOVEMBRE 1995

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE (9^ q.f.)

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	18.071.000
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Incremento art. 40, comma 4°, CCNL, biennio 1994/95	1.680.000
Indennità integrativa speciale	12.888.420
13^ mensilità	2.739.952
TOTALE	35.619.372

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (9^ q.f.)

Indennità funzione e coordinamento (1) (art. 8, comma 14°, D.P.R. n. 44/1990)	3.000.000
Indennità di qualifica, art. 1 acc. integr. (2)	7.020.000

(1) Indennità da corrispondersi per 11 mensilità

(2) Entrambe le indennità non sono utili ai fini della pensione (ex C.P.D.E.L.) dell'indennità premio di fine servizio (ex I.N.A.D.E.L.), del computo della 13^ mensilità e della retribuzione mensile aggiunta.

N.B. Per i titolari di segreterie convenzionate, la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata solo sul 25% del trattamento economico fondamentale.

TABELLA N/2

PROSPETTO CALCOLO ASSEGNO AD PERSONAM

DI CUI ALL'ART. 6 DELL'ACCORDO INTEGRATIVO

TOTALE 12.359.200

ASSEGNO AD PERSONAM **(B - A)** → **359.200**

(1) Ai fini del calcolo del rateo, si dovra' partire dalla data di attribuzione dell'ultimo incremento stipendiale per arrivare alla data del 30 novembre 1995.

TABELLA N/3

DAL I DICEMBRE 1995 AL 31 DICEMBRE 1995

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE (9^ q.f.)

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	18.071.000
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Incremento art. 40, comma 2°, CCNL, biennio 1994/95	2.184.000
Indennità integrativa speciale	12.888.420
13^ mensilità	2.781.952
TOTALE	36.165.372

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (9^ q.f.)

Indennità direzione, art. 3 accordo integrativo (1)	12.000.000
Assegno "ad personam", art. 6 acc. integr. (1)	359.200

(1) Tali indennità, da corrispondersi solo per 12 mesi, non sono utili ai fini della 13^ mensilità, dei contributi previdenziali ex C.P.D.E.L. ed ex I.N.A.D.E.L., del computo della retribuzione mensile aggiunta.

N.B. Per i titolari di segreterie convenzionate, la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata solo sul 25% del trattamento economico fondamentale.

TABELLA N/4

DAL I GENNAIO 1996 AL 31 OTTOBRE 1996

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE (9^ q.f.)

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	18.071.000
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Incremento art. 40, comma 2°, CCNL, biennio 1994/95	2.184.000
Incremento art. 6, CCNL biennio 1996-1997	1.092.000
Indennità integrativa speciale	12.888.420
13^ mensilità	2.872.952
TOTALE	37.348.372

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (9^ q.f.)

Indennità di direzione, art. 3 acc. integr. (1)	12.000.000
Assegno "ad personam", art. 6 acc. integr. (1)	359.200

(1) Tali indennità non sono utili ai fini della 13^ mensilità, della retribuzione mensile aggiunta. Sono assoggettabili solo a contributo previdenziale ex C.P.D.E.L. e non sono utili ai fini del contributo per l'indennità di fine servizio, ex I.N.A.D.E.L..

N.B. Per i titolari di segreterie convenzionate, la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata solo sul 25% del trattamento economico fondamentale.

TABELLA N/5

DAL I NOVEMBRE 1996 AL 30 GIUGNO 1997

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE (9^ q.f.)

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	18.071.000
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Incremento art. 40, comma 2°, CCNL, biennio 1994/95	2.184.000
Incremento art. 6, CCNL, biennio 1996/97	2.352.000
Indennità integrativa speciale	12.888.420
13^ mensilità	2.977.952
TOTALE	38.713.372

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (9^ q.f.)

Indennità di direzione, art. 3 acc. integr. (1)	12.000.000
Assegno "ad personam", art. 6 acc. integr. (1)	359.200

(1) Tali indennità non sono utili ai fini della 13^ mensilità, della retribuzione mensile aggiunta. Sono assoggettabili solo a contributo previdenziale ex C.P.D.E.L. e non sono utili ai fini del contributo per l'indennità di fine servizio, ex I.N.A.D.E.L..

N.B. Per i titolari di segreterie convenzionate, la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata solo sul 25% del trattamento economico fondamentale.

TABELLA N/6

DAL I LUGLIO 1997 AL 31 DICEMBRE 1997

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE (9^ q.f.)

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	18.071.000
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Incremento art. 40, comma 2°, CCNL, biennio 1994/95	2.184.000
Incremento art. 6, CCNL, biennio 1996/97	3.144.000
Indennità integrativa speciale	12.888.420
13^ mensilità	3.043.952
TOTALE	39.571.372

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (9^ q.f.)

Indennità di direzione, art. 3 acc. integr. (1)	12.000.000
Increm. ind. direz., art. 6, CCNL, biennio 1996/97 (1)	972.000
Assegno "ad personam", art. 6 acc. integr. (1)	359.200

(1) Tali indennità non sono utili ai fini della 13^ mensilità, della retribuzione mensile aggiunta. Sono assoggettabili solo a contributo previdenziale ex C.P.D.E.L. e non sono utili ai fini del contributo per l'indennità di fine servizio, ex I.N.A.D.E.L..

N.B. Per i titolari di segreterie convenzionate, la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata solo sul 25% del trattamento economico fondamentale.

TABELLA P

ESEMPIO: **IMMISSIONE IN RUOLO** (8^ q.f.): 1.6.1994
COMPIMENTO BIENNIO EFFETTIVO SERVIZIO (9^ q.f.): 1.6.1996

DAL I GENNAIO 1995 AL 31 LUGLIO 1995

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE (8^ q.f.)

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	15.531.000
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Incremento art. 40, comma 4°, CCNL, biennio 1994/95	1.476.000
Indennità integrativa speciale	12.715.272
13^ mensilità	2.496.856
TOTALE	32.459.128

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (8^ q.f.)

Indennità funzione e coordinamento (1) (art. 8, comma 14°, D.P.R. n. 44/1990)	2.500.000

(1) Da corrispondersi per 11 mensilità e non utile ai fini della pensione (C.P.D.E.L.), dell'indennità premio di fine servizio (ex I.N.A.D.E.L.), del computo della 13^ mensilità e della retribuzione mensile aggiunta.

N.B. Per i titolari di segreterie convenzionate, la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata solo sul 25% del trattamento economico fondamentale.

TABELLA P/1

DAL I AGOSTO 1995 AL 30 NOVEMBRE 1995

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE (8^ q.f.)

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	15.531.000
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Incremento art. 40, comma 4°, CCNL, biennio 1994/95	1.476.000
Indennità integrativa speciale	12.715.272
13^ mensilità	2.496.856
TOTALE	32.459.128

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (8^ q.f.)

Indennità funzione e coordinamento (1) (2) (art. 8, comma 14°, D.P.R. n. 44/1990)	2.500.000
Indennità di qualifica, art. 1 acc. integr. (2)	6.000.000

(1) Indennità da corrispondersi per 11 mensilità;

(2) Entrambe le indennità non sono utili ai fini della pensione (ex C.P.D.E.L.) e dell'indennità premio di fine servizio (ex I.N.A.D.E.L.), del computo della 13^ mensilità e della retribuzione mensile aggiunta.

N.B. Per i titolari di segreterie convenzionate, la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata solo sul 25% del trattamento economico fondamentale.

TABELLA P/2

PROSPETTO CALCOLO ASSEGNO AD PERSONAM

DI CUI ALL'ART. 6 DELL'ACCORDO INTEGRATIVO

ASSEGNO AD PERSONAM (B - A) → **1.139.200**

(1) Ai fini del calcolo del rateo, si dovra' partire dalla data di attribuzione dell'ultimo incremento stipendiale per arrivare alla data del 30 novembre 1995.

TABELLA P/3

DAL I DICEMBRE 1995 AL 31 DICEMBRE 1995

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE (8^ q.f.)

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	15.531.000
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Incremento art. 40, comma 2°, CCNL, biennio 1994/95	1.932.000
Indennità integrativa speciale	12.715.272
13^ mensilità	2.534.856
TOTALE	32.953.128

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (8^ q.f.)

Indennità direzione, art. 3 accordo integrativo (1)	9.000.000
Assegno "ad personam", art. 6 acc. integr. (1)	1.139.200

(1) Tali indennità, da corrispondersi solo per 12 mesi, non sono utili ai fini della 13^ mensilità, dei contributi previdenziali ex C.P.D.E.L. ed ex I.N.A.D.E.L., del computo della retribuzione mensile aggiunta.

N.B. Per i titolari di segreterie convenzionate. la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata solo sul 25% del trattamento economico fondamentale.

TABELLA P/4

DAL I GENNAIO 1996 AL 31 MAGGIO 1996

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE (8^ q.f.)

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	15.531.000
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Art. 40 CCNL, biennio 1994/95	1.932.000
Incremento art. 6, CCNL, biennio 1996/97	996.000
Indennità integrativa speciale	12.715.272
13^ mensilità	2.617.856
TOTALE	34.032.128

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (8^ q.f.)

Indennità direzione, art. 3 acc. integr. (1) a decorrere dall'1.1.1996	9.000.000
Assegno "ad personam" art. 6 acc. integr. (1)	1.132.000

(1) Tali indennità non sono utili ai fini della 13^ mensilità, della retribuzione mensile aggiunta. Sono assoggettabili solo a contributo previdenziale ex C.P.D.E.L. e non sono utili ai fini del contributo per l'indennità di fine servizio, ex I.N.A.D.E.L..

N.B. Per i titolari di segreterie convenzionate, la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata solo sul 25% del trattamento economico fondamentale.

TABELLA P/5

DAL 1 GIUGNO 1996 AL 31 OTTOBRE 1996
(PASSAGGIO ALLA 9^ q.f.)

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE (9^ q.f.)

Stip. tab. (art. 8. comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	18.071.000
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Incremento art. 40, comma 2°, CCNL. biennio 1996/97	2.184.000
Incremento art. 6, CCNL biennio 1996-1997	1.092.000
Indennità integrativa speciale	12.888.420
13^ mensilità	2.872.952
TOTALE	37.348.372

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (9^ q.f.)

Indennità di direzione, art. 3 acc. integr. (1) (2)	12.000.000

(1) Tale indennità non e utile ai fini della 13^ mensilità, della retribuzione mensile aggiunta. E' assoggettabile solo a contributo previdenziale ex C.P.D.E.L. e non e utile ai fini del contributo per l'indennità di fine servizio, ex I.N.A.D.E.L..

(2) Per i segretari che maturano la 9^ q.f. dopo la data del 30.11.1995, l'assegno "ad personam" viene riassorbito dall'incremento di lire 3.000.000 dell'indennità di direzione.

N.B. Per i titolari di segreterie convenzionate, la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata solo sul 25% del trattamento economico fondamentale.

TABELLA P/6

DAL I NOVEMBRE 1996 AL 30 GIUGNO 1997

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE (9^ q.f.)

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	18.071.000
Elaboratò anzianità legge n. 438/1992	240.000
Incremento art. 40, comma 2°, CCNL, biennio 1994/95	2.184.000
Incremento art. 6, CCNL, biennio 1996/97	2.352.000
Indennità integrativa speciale	12.888.420
13^ mensilità	2.977.952
TOTALE	38.713.372

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (9^ q.f.)

Indennità di direzione, art. 3 acc. integr. (1)	12.000.000

(1) Tale indennità non è utile ai fini della 13^ mensilità, della retribuzione mensile aggiunta. E' assoggettabile solo a contributo previdenziale ex C.P.D.E.L. e non è utile ai fini del contributo per l'indennità di fine servizio, ex I.N.A.D.E.L..

N.B. Per i titolari di segreterie convenzionate, la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata solo sul 25% del trattamento economico fondamentale.

TABELLA P/7

DAL I LUGLIO 1997 AL 31 DICEMBRE 1997

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE (9^ q.f.)

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	18.071.000
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Incremento art. 40, comma 2°, CCNL, biennio 1994/95	2.184.000
Incremento art. 6, CCNL, biennio 1996/97	3.144.000
Indennità integrativa speciale	12.888.420
13^ mensilità	3.043.952
TOTALE	39.571.372

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (9^ q.f.)

Indennità di direzione, art. 3 acc. integr. (1)	12.000.000
Increm. ind. direz., art. 6, CCNL, biennio 1996/97 (1)	972.000

(1) Tali indennità non sono utili ai fini della 13^ mensilità, della retribuzione mensile aggiunta. Sono assoggettabili solo a contributo previdenziale ex C.P.D.E.L. e non è utile ai fini del contributo per l'indennità di fine servizio ex I.N.A.D.E.L..

N.B. Per i titolari di segreterie convenzionate, la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata solo sul 25% del trattamento economico fondamentale.

TABELLA R

ESEMPIO: IMMISSIONE IN RUOLO (8^ q.f.): 30.12.1996

DAL 30 DICEMBRE 1996 AL 30 GIUGNO 1997

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE (8^ q.f.)

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	15.531.000
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Incremento art. 40, comma 2°, CCNL, biennio 1994/95	1.932.000
Incremento art. 6, CCNL, biennio 1996/97	2.148.000
Indennità integrativa speciale	12.751.272
13^ mensilità	2.713.856
TOTALE	35.280.238

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (8^ q.f.)

Indennità di direzione. art. 3 acc. integr. (1)	9.000.000

(1) Tale indennità non è utile ai fini della 13^ mensilità, della retribuzione mensile aggiunta. E' assoggettabile solo a contributo previdenziale ex C.P.D.E.L. e non è utile ai fini del contributo per l'indennità di fine servizio, ex I.N.A.D.E.L..

N.B. Per il titolare di segreteria convenzionata dell'esempio proposto, la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata solo sul 25% del trattamento economico fondamentale.

TABELLA R/1

DAL I LUGLIO 1997 AL 31 DICEMBRE 1997

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE (8^ q.f.)

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	15.531.000
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Incremento art. 40, comma 2°, CCNL, biennio 1994/95	1.932.000
Incremento art. 6, CCNL, biennio 1996/97	2.868.000
Indennità integrativa speciale	12.715.272
13^ mensilità	2.713.856
TOTALE	36.060.128

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (8^ q.f.)

Indennità di direzione. art. 3 acc. integr. (1)	9.000.000
Increm. ind. direz., art. 6, CCNL, biennio 1996/97 (1)	888.000
TOTALE	9.888.000

(1) Tali indennità non sono utili ai fini della 13^ mensilità, della retribuzione mensile aggiunta. Sono assoggettabili solo a contributo previdenziale ex C.P.D.E.L. e non è utile ai fini del contributo per l'indennità di fine servizio, ex I.N.A.D.E.L..

N.B. Per il titolare di segreteria convenzionata dell'esempio proposto, la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata solo sul 25% del trattamento economico fondamentale.

TABELLA S

MISURA ORARIA LORDA COMPLESSIVA PER LAVORO STRAORDINARIO
- TARIFFA DIURNA O FERIALE -

(MAGGIORAZIONE DEL 15%)

QUALIFICA	DALL' 1.1.1995	DALL' 1.12.1995	DALL'1.1.1996	DALL' 1.11.1996	DALL' 1.7.1997
SEGRETARIO COMUNALE 8^ Q.F.	19.940	20.244	20.906	21.673	22.152
SEGRETARIO COMUNALE 9^ Q.F. CON DUE ANNI DI EFFETTIVO SERVIZIO	21.882	22.717	22.944	23.782	24.309
SEGRETARIO COMUNALE 9^ Q.F. CON 5 ANNI DI EFFETTIVO SERVIZIO (INCR. ART. 8 -COMMI 12,13-D.P.R. 44/90- 2.000.000)	23.250	23.586	24.312	25.151	25.678
SEGRETARIO COMUNALE 9^ Q.F. CON 10 ANNI DI EFFETTIVO SERVIZIO (INCR. ART. 8 -COMMI 12,13-D.P.R. 44/90- 4.000.000)	24.619	24.954	25.681	26.520	27.047
SEGRETARIO COMUNALE 9^ Q.F. CON 15 ANNI DI EFFETTIVO SERVIZIO (INCR. ART. 8 -COMMI 12,13-D.P.R. 44/90- 6.000.000)	25.987	26.323	27.050	27.888	28.415

TABELLA S/1

MISURA ORARIA LORDA COMPLESSIVA PER LAVORO STRAORDINARIO TARIFFA NOTTURNA O FESTIVA

(MAGGIORAZIONE DEL 30%)

QUALIFICA	DALL' 1.1.1995	DALL' 1.12.1995	DALL'1.1.1996	DALL' 1.11.1996	DALL' 1.7.1997
SEGRETARIO COMUNALE 8^ Q.F.	22.541	22.884	23.633	24.500	25.042
SEGRETARIO COMUNALE 9^ Q.F. CON DUE ANNI DI EFFETTIVO SERVIZIO	24.736	25.115	25.936	26.884	27.480
SEGRETARIO COMUNALE 9^ Q.F. CON 5 ANNI DI EFFETTIVO SERVIZIO (INCR. ART. 8 -COMMI 12,13-D.P.R. 44/90- 2.000.000)	26.283	26.662	27.484	28.431	29.027
SEGRETARIO COMUNALE 9^ Q.F. CON 10 ANNI DI EFFETTIVO SERVIZIO (INCR. ART. 8 -COMMI 12,13-D.P.R. 44/90- 4.000.000)	27.830	28.209	29.031	29.979	30.574
SEGRETARIO COMUNALE 9^ Q.F. CON 15 ANNI DI EFFETTIVO SERVIZIO (INCR. ART. 8 -COMMI 12,13-D.P.R. 44/90- 6.000.000)	29.377	29.576	30.578	31.526	32.122

TABELLA S/2

MISURA ORARIA LORDA COMPLESSIVA PER LAVORO STRAORDINARIO
TARIFFA NOTTURNA FESTIVA

(MAGGIORAZIONE DEL 50%)

QUALIFICA	DALL' 1.1.1995	DALL' 1.12.1995	DALL'1.1.1996	DALL' 1.11.1996	DALL' 1.7.1997
SEGRETARIO COMUNALE 8^ Q.F.	26.009	26.405	27.269	28.269	28.894
SEGRETARIO COMUNALE 9^ Q.F. CON DUE ANNI DI EFFETTIVO SERVIZIO	28.541	28.979	29.927	31.020	31.708
SEGRETARIO COMUNALE 9^ Q.F. CON 5 ANNI DI EFFETTIVO SERVIZIO (INCR. ART. 8 -COMMI 12,13-D.P.R. 44/90- 2.000.000)	30.326	30.764	31.712	32.805	33.493
SEGRETARIO COMUNALE 9^ Q.F. CON 10 ANNI DI EFFETTIVO SERVIZIO (INCR. ART. 8 -COMMI 12,13-D.P.R. 44/90- 4.000.000)	32.112	32.549	33.497	34.591	35.278
SEGRETARIO COMUNALE 9^ Q.F. CON 15 ANNI DI EFFETTIVO SERVIZIO (INCR. ART. 8 -COMMI 12,13-D.P.R. 44/90- 6.000.000)	33.897	34.334	35.282	36.376	37.063

TABELLA T

STIPENDI TABELLARI E RELATIVI AUMENTI CONTRATTUALI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DI REGGENZA O SUPPLENZA

(ART 39 DELLA LEGGE N 604/1962 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)

COMUNI E SEGRETERIE CONVENZIONATE	QUALIFICA	DALL'1.1.1995	DALL'1.12.1995	DALL'1.1.1996	DALL'1.11.1996	DALL'1.7.1997
CLASSE IV	SEGR. COMUNALE 8^ Q.F.	17.247.000	17.703.000	18.699.000	19.851.000	20.571.000
	SEGR. COMUNALE 9^ Q.F.	19.991.000	20.495.000	21.587.000	22.847.000	23.639.000
CLASSE III	SEGR. COMUNALE 8^ Q.F.	19.991.000	20.495.000	21.587.000	22.847.000	23.639.000
	SEGR. COMUNALE 9^ Q.F.	19.991.000	20.495.000	21.587.000	22.847.000	23.639.000

TABELLA T/1

INCARICHI DI REGGENZA O SUPPLENZA A SCAVALCO
(COMPENSI DETERMINATI FINO ALL'80% DEGLI STIPENDI TABELLARI MENSILI CORRISPONDENTI ALLE CLASSI DELLE SEDI, COSI' COME MODIFICATI DAGLI ACCORDI CONTRATTUALI)

COMUNI E SEGRETERIE CONVENZIONATE	QUALIFICA	DALL'1.1.1995	DALL'1.12.1995	DALL'1.1.1996	DALL'1.11.1996	DALL' 1.7.1997
CLASSE IV	SEGR. COMUNALE 8^ Q.F.	1.149.800	1.180.200	1.246.600	1.323.400	1.371.400
	SEGR. COMUNALE 9^ Q.F.	1.332.733	1.366.333	1.439.133	1.523.133	1.575.933
CLASSE IV	SEGR. CONVENZIONATA:					
	SEGR. COMUNALE 8^ Q.F.	1.649.171	1.686.739	1.770.171	1.866.171	1.926.171
	SEGR. COMUNALE 9^ Q.F.	1.880.724	1.922.724	2.013.724	2.118.724	2.184.724
CLASSE III	SEGR. COMUNALE 8^ Q.F.	1.332.733	1.366.333	1.439.133	1.523.133	1.575.933
	SEGR. COMUNALE 9^ Q.F.	1.332.733	1.366.333	1.439.133	1.523.133	1.575.933
CLASSE III	SEGR. CONVENZIONATA:					
	SEGR. COMUNALE 8^ Q.F.	1.880.724	1.922.724	2.013.724	2.118.724	2.184.724
	SEGR. COMUNALE 9^ Q.F.	1.880.724	1.922.724	2.013.724	2.118.724	2.184.724

TABELLA T/2

INCARICHI DI SUPPLENZA O REGGENZA A TEMPO PIENO (O CONTINUATIVA)
(COMPENSI DETERMINATI FINO AL 50% DEGLI STIPENDI TABELLARI CORRISPONDENTI ALLE CLASSI DELLE SEDI, COSI' COME MODIFICATI DAGLI ACCORDI CONTRATTUALI)

COMUNI E SEGRETERIE CONVENZIONATE	QUALIFICA	DALL'1.1.1995	DALL'1.12.1995	DALL'1.1.1996	DALL'1.11.1996	DALL'1.7.1997
CLASSE IV	SEGR. COMUNALE 8^ Q.F.	718.625	737.625	779.125	827.125	857.125
	SEGR. COMUNALE 9^ Q.F.	832.958	853.958	899.458	951.958	984.958
CLASSE IV	SEGR. CONVENZIONATA (1)					
	SEGR. COMUNALE 8^ Q.F.	718.625	737.625	779.125	827.125	857.125
	SEGR. COMUNALE 9^ Q.F.	832.958	853.958	899.458	951.958	984.958
CLASSE III	SEGR. COMUNALE 8^ Q.F.	832.958	853.958	899.458	951.958	984.958
	SEGR. COMUNALE 9^ Q.F.	832.958	853.958	899.458	951.958	984.958
CLASSE III	SEGR. CONVENZIONATA (1)					
	SEGR. COMUNALE 8^ Q.F.	832.958	853.958	899.458	951.958	984.958
	SEGR. COMUNALE 9^ Q.F.	832.958	853.958	899.458	951.958	984.958

(1) Al reggente o supplente a tempo pieno presso una segreteria convenzionata, oltre allo stipendio dovuto in relazione alla propria qualifica spetta, quale retribuzione mensile aggiunta, il 25% dello stipendio in godimento e l'indennita' commisurata allo stipendio corrispondente alla classe della sede di assegnazione.

TABELLA T/3

INCARICHI DI REGGENZA O SUPPLENZA CONFERITI AL VICE - SEGRETARIO

(COMPENSI DETERMINATI FINO AD 1/3 DEGLI STIPENDI TABELLARI CORRISPONDENTI ALLE CLASSI DELLE SEDI, COSI' COME MODIFICATI DAGLI ACCORDI CONTRATTUALI)

COMUNI E SEGRETERIE CONVENZIONATE	QUALIFICA	DALL'1.1.1995	DALL'1.12.1995	DALL'1.1.1996	DALL'1.11.1996	DALL'1.7.1997
CLASSE IV	SEGR. COMUNALE 8^ Q.F.	479.083	491.750	519.417	551.417	571.417
	SEGR. COMUNALE 9^ Q.F.	555.306	569.306	599.639	634.639	656.639
CLASSE IV	SEGR. CONVENZIONATA					
	SEGR. COMUNALE 8^ Q.F.	687.155	702.988	737.571	777.571	802.571
	SEGR. COMUNALE 9^ Q.F.	783.635	801.135	839.052	882.802	910.302
CLASSE III	SEGR. COMUNALE 8^ Q.F.	555.306	569.306	599.639	634.639	656.639
	SEGR. COMUNALE 9^ Q.F.	555.306	569.306	599.639	634.639	656.639
CLASSE III	SEGR. CONVENZIONATA					
	SEGR. COMUNALE 8^ Q.F.	783.635	801.135	839.052	882.802	910.302
	SEGR. COMUNALE 9^ Q.F.	783.635	801.135	839.052	882.802	910.302

TABELLA U

STIPENDIO AI FINI DEL TRATTAMENTO ORDINARIO DI QUIESCENZA

SEGRETARIO COMUNALE CAPO CESSATO: 1.7.1994

TITOLARE DI SEGRETERIA CONVENZIONATA

DAL I GENNAIO 1994 AL 31 MARZO 1994

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	18.071.000
Incremento stipendiale (art. 8, comma 12^, d.P.R. n. 44 (1990)	6.000.000
Retribuzione individuale di anzianità	4.732.200
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Indennità integrativa speciale	13.057.968
13^ mensilità	3.508.431
Retribuzione mensile aggiunta	11.402.400
TOTALE	57.011.999

N.B. Per i titolari di segreterie convenzionate, la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata solo sul 25% del trattamento economico fondamentale.

TABELLA U/1

DAL I APRILE 1994 AL 30 GIUGNO 1994

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	18.071.000
Incremento stipendiale (art. 8, comma 12^, d.P.R. n. 44 (1990)	6.000.000
Retribuzione individuale di anzianità	4.732.200
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Indennità vacanza contrattuale (1)	389.856
Indennità integrativa speciale	13.057.968
13^ mensilità	3.508.431
Retribuzione mensile aggiunta	11.499.864
TOTALE	57.499.319

(1) L'indennità di vacanza contrattuale non è utile ai fini della 13^ mensilità (cfr. circolare n. 52, in data 21.6.1994, del Ministero del Tesoro).

N.B. Per i titolari di segreterie convenzionate, la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata solo sul 25% del trattamento economico fondamentale.

TABELLA U/2

DAL I LUGLIO 1994 AL 31 DICEMBRE 1994

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	18.071.000
Incr. stip. (art. 8, comma 12°, D.P.R. n. 44/1990)	6.000.000
Retribuzione individuale anzianità	4.732.200
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Indennità vacanza contrattuale (1)	649.752
Indennità integrativa speciale	13.057.968
13^ mensilità	3.508.431
Retribuzione mensile aggiunta	11.564.838
TOTALE	57.824.189

(1) L'indennità di vacanza contrattuale non è utile ai fini della 13^ mensilità (cfr. circolare n. 52, in data 21.6.1994, del Ministero del Tesoro).

N.B. Per i titolari di segreterie convenzionate, la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata solo sul 25% del trattamento economico fondamentale.

TABELLA U/3

DAL I GENNAIO 1995 AL 30 NOVEMBRE 1995

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	18.071.000
Incr. stip. (art. 8, comma 12°, D.P.R. n. 44/1990)	6.000.000
Retribuzione individuale anzianità	4.732.200
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Incremento art. 40, comma 4°, CCNL, biennio 1994/95	1.680.000
Indennità integrativa speciale	13.057.968
13^ mensilità	3.648.431
Retribuzione mensile aggiunta	11.857.400
TOTALE	59.286.999

N.B. Per i titolari di segreterie convenzionate, la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata solo sul 25% del trattamento economico fondamentale.

TABELLA U/4

DAL I DICEMBRE 1995 AL 31 DICEMBRE 1995

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	18.071.000
quota-parte dell'indennità di direzione (1)	6.000.000
Retribuzione individuale anzianità	4.732.200
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Incremento art. 40, comma 2°, CCNL, biennio 1994/95	2.184.000
Indennità integrativa speciale	13.057.968
13^ mensilità	3.690.431
Retribuzione mensile aggiunta	11.993.900
TOTALE	59.969.499

(1) Tale quota coincide con l'incremento stipendiale di lire 6.000.000 che il segretario in esame aveva in godimento alla data del 30.11.1995 e che resta utile ai fini della pensione, come dispone l'art. 4, primo compenso dell'accordo integrativo.

N.B. Per il titolare di segreteria convenzionata proposto nell'esempio, la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata sul 25% del trattamento economico fondamentale, con l'inclusione dell'incremento stipendiale di lire 6.000.000, di cui all'art. 8, comma 12°, del D.P.R. n. 44/1990.

TABELLA U/5

TRATTAMENTO ECONOMICO AI FINI DELL'INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO AL 30 GIUGNO 1994

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	18.071.000
Incr. stip. (art. 8, comma 12°, D.P.R. n. 44/1990)	6.000.000
Retribuzione individuale anzianità	4.732.200
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Indennità vacanza contrattuale	389.856
Indennità integrativa speciale	13.057.968
13^ mensilità	3.508.431
Retribuzione mensile aggiunta	11.499.864
TOTALE	57.499.319

N.B. Per il titolare di segreteria convenzionata, la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata solo sul 25% del trattamento economico fondamentale.

TABELLA V

STIPENDIO AI FINI DEL TRATTAMENTO ORDINARIO DI QUIESCENZA

SEGRETARIO COMUNALE CAPO CESSATO DAL SERVIZIO: 1.7.1996

DAL I GENNAIO 1995 AL 30 NOVEMBRE 1995

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	18.071.000
Retribuzione individuale di anzianità	4.732.200
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Art. 40 CCNL, biennio 1994/95	1.680.000
Indennità integr. speciale	13.057.968
Incr. stipend. (art. 8, comma 12, D.P.R. n. 44/1990)	6.000.000
13^ mensilità	3.648.431
TOTALE	47.429.599

DAL I DICEMBRE 1995 AL 31 DICEMBRE 1995

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

Stip. tab. (art. 8. comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	18.071.000
Retribuzione individuale di anzianità	4.732.200
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Art. 40 CCNL, biennio 1994/95	2.184.000
Indennità integr. speciale	13.057.968
Incr. stipend. (art. 8, comma 12, D.P.R. n. 44/1990)	6.000.000
13^ mensilità	3.690.431
TOTALE	47.975.599

N.B. Se il segretario proposto nell'esempio è titolare di segreteria convenzionata, la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata sul 25% del trattamento economico fondamentale, con l'inclusione dell'incremento stipendiale di lire 6.000.000, di cui all'art. 8. comma 12°. del D.P.R. n. 44/1990.

TABELLA V/1

STIPENDIO AI FINI DEL TRATTAMENTO ORDINARIO DI QUIESCENZA

SEGRETARIO COMUNALE CAPO CESSATO DAL SERVIZIO: 1.7.1996

DAL I GENNAIO 1996 AL 31 OTTOBRE 1996

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	18.071.000
Retribuzione individuale di anzianità	4.732.200
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Art. 40 CCNL, biennio 1994/95	2.184.000
Incremento art. 6, CCNL, biennio 1996-1997	1.092.000
Indennità integr. speciale	13.057.968
quota-parte indennità di direzione	6.000.000
13^ mensilità	3.781.431
TOTALE	49.158.599

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Parte restante ind. direzione, art. 3 acc. integr.	10.200.000
Incr. personale ind. direzione, art. 5 acc. integr.	2.400.000
Assegno "ad personam", art. 6 acc. integr.	3.859.200
TOTALE	16.459.200

N.B. Se il segretario proposto nell'esmpio e titolare di segreteria convenzionata, la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata sul 25% del trattamento economico fondamentale, con l'inclusione dell'incremento stipendiale di lire 6.000.000. di cui all'art. 8, comma 12°, del D.P.R. n. 44/1990.

TABELLA V/2

DAL I NOVEMBRE 1996 AL 30 GIUGNO 1997

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	18.071.000
Retribuzione individuale di anzianità	4.732.200
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Incremento art. 40, comma 2°. CCNL, biennio 1994/95	2.184.000
Incremento art. 6, CCNL, biennio 1996/97	2.352.000
Indennità integrativa speciale	13.057.968
quota-parte indennità direzione	6.000.000
13^ mensilità	3.886.431
TOTALE	50.523.599

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Parte restante ind. direzione. art. 3 acc. integr.	10.200.000
Incr. personale ind. direzione. art. 5 acc. integr.	2.400.000
Assegno "ad personam", art. 6 acc. integr.	3.859.200
TOTALE	16.459.200

N.B. Se il segretario proposto nell'esempio è titolare di segreteria convenzionata, la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata sul 25% del trattamento economico fondamentale, con l'inclusione dell'incremento stipendiale di lire 6.000.000, di cui all'art. 8, comma 12°, del D.P.R. n. 44/1990.

TABELLA V/3

DAL I LUGLIO 1997 AL 31 DICEMBRE 1997

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	18.071.000
Retribuzione individuale di anzianità	4.732.200
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Incremento art. 40, comma 2°, CCNL, biennio 1994/95	2.184.000
Incremento art. 6, CCNL, biennio 1996/97	3.144.000
Indennità integrativa speciale	13.057.968
quota-parte indennita direzione	6.000.000
13^ mensilità	3.952.431
TOTALE	51.381.599

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Parte restante ind. direzione, art. 3 acc. integr.	10.200.000
Increm. ind. direz., art. 6, CCNL, biennio 1996/97 (1)	972.000
Incr. personale ind. direzione, art. 5 acc. integr.	2.400.000
Assegno "ad personam", art. 6 acc. integr.	3.859.200
TOTALE	17.431.200

N.B. Se il segretario proposto nell'esempio e titolare di segreteria convenzionata, la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata sul 25% del trattamento economico fondamentale, con l'inclusione dell'incremento stipendiale di lire 6.000.000, di cui all'art. 8, comma 12°, del D.P.R. n. 44/1990.

TABELLA V/4

TRATTAMENTO ECONOMICO AI FINI DELL'INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO

DAL I GENNAIO 1996 AL 30 GIUGNO 1996

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

Stip. tab. (art. 8, comma 11°, D.P.R. n. 44/1990)	18.071.000
Retribuzione individuale di anzianità	4.732.200
Elaborato anzianità legge n. 438/1992	240.000
Art. 40 CCNL, biennio 1994/95	2.184.000
Incremento art. 6, CCNL, biennio 1996-1997	1.092.000
Indennità integr. speciale	13.057.968
quota-parte indennità di direzione	6.000.000
13^ mensilità	3.781.431
TOTALE	49.158.599

N.B. Se il segretario proposto nell'esempio è titolare di segreteria convenzionata, la retribuzione mensile aggiunta dovrà essere calcolata sul 25% del trattamento economico fondamentale, con l'inclusione dell'incremento stipendiale di lire 6.000.000, di cui all'art. 8, comma 12°, del D.P.R. n. 44/1990.

TABELLA W

DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI ALLA GESTIONE AUTONOMA EX C P D E L ISTITUITA PRESSO L' I .N P.D.A P.

	DALL'1.4.94	DALL'1.7.94	DALL'1.1.95	DALL'1.8.95	DALL'1.12.95	DALL'1.1.96	DALL'1.11.96	DALL'1.7.97
STIPENDIO TABELLARE D P R N 44/ 1990	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
INCREMENTI STIPENDIALI (1) (ART .8,COMMA 12°, D.P.R N 44/1990)	SI	SI	SI	SI	(1)	(1)	(1)	(1)
INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
IND VACANZA CONTRATTUALE	SI	SI						
ELAB ANZIANITA' L n 438/1992	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ART 40 COMMI 4° E 2° C C N L BIENNIO 94 / 95			SI	SI	SI	SI	SI	SI
ART 6 C C N L BIENNIO 96/97						SI	SI	SI
R I A E 13^ MENSILITA'	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
RETRIBUZIONE MENSILE AGGIUNTA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

(1) Gli incrementi stipendiali di 2 000 000, 4 000 000 e 6 000 000, previsti dall'art. 8, comma 12°, del D P R. n. 44/1990 sono dovuti a tutti i segretari che maturano rispettivamente 5 - 10 - 15 anni alla data del 30 novembre 1995 Tali incrementi vengono assorbiti, a decorrere dall' 1 12.1995, dall'indennita' di direzione

TABELLA W/1

DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI ALLA GESTIONE AUTONOMA EX C P D E L ISTITUITA PRESSO L' I N.P.D.A P.

	DALL'1.4.94	DALL'1.7.94	DALL'1.1.95	DALL'1.8.95	DALL'1.12.95	DALL'1.1.96	DALL'1.11.96	DALL'1.7.97
IND DI FUNZIONE E COORDINAMENTO (1)	NO	NO	NO	NO				
INDENNITA' DI QUALIFICA (2)				NO				
INDENNITA' DI DIREZIONE (3)					IN PARTE	SI	SI	SI
INCR IND DIREZIONE -ART 6 CCNL (4)								SI
ASSEGNO AD PERSONAM (5)					NO	SI	SI	SI
COMP LAVORO STRAORDINARIO (5)						SI	SI	SI
DIRITTI DI SEGRETERIA (5)						SI	SI	SI
INDENNITA' DI REGGENZA (6)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
INDENNITA' DI SUPPLENZA (5)						SI	SI	SI

(1) Tale indennita' viene corrisposta fino al 30.11.1995.
(2) Tale indennita' viene corrisposta dall'1.8.1995 al 30.11.1995.
(3) Per il mese di dicembre 1995 tale indennita' e' pensionabile solo per quei segretari che hanno maturato, alla data del 30 novembre 1995, 5 - 10 - 15 anni di servizio e, quindi, limitatamente a 2 - 4 - 6 milioni. A decorrere dall'1.1.1996, e' pensionabile per intero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 9° della legge 8 agosto 1995, n 335.
(4) Tale incremento e' pensionabile per intero dall'1.7.1997 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 9°, della legge 8.8.1995, n. 335.
(5) E' pensionabile, per intero, dall'1.1.1996 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 9°, della legge 8.8.1995, n. 335
(6) L'indennita' di reggenza era gia' inclusa nella retribuzione annua contributiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 26.7.1965, n. 965.

TABELLA Z

DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI ALLA GESTIONE AUTONOMA EX I N A D E L ISTITUITA PRESSO L' I.N P.D.A.P

	DALL'1.4.94	DALL'1.7.94	DALL'1.1.95	DALL'1.8.95	DALL'1.12.95	DALL'1.1.96	DALL'1.11.96	DALL'1.7.97
STIPENDIO TABELLARE D P R N 44/ 1990	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
INCREMENTI STIPENDIALI (1) (ART .8,COMMA 12°, D.P.R N 44/1990)	SI	SI	SI	SI	(1)	(1)	(1)	(1)
INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
IND VACANZA CONTRATTUALE	SI	SI						
ELAB ANZIANITA' L n 438/1992	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ART 40 COMMI 4° E 2° C C N L BIENNIO 94 / 95			SI	SI	SI	SI	SI	SI
ART 6 C C N L BIENNIO 96/97						SI	SI	SI
R I A E 13^ MENSILITA'	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
RETRIBUZIONE MENSILE AGGIUNTA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

(1) Gli incrementi stipendiali di 2 000.000, 4 000.000 e 6.000.000, previsti dall'art. 8, comma 12°, del D.P.R. n. 44/1990 sono dovuti a tutti i segretari che maturano, rispettivamente, 5 - 10 - 15 anni di anzianita' di servizio alla data del 30 novembre 1995. Tali incrementi vengono assorbiti, a decorrere dall' 1.12.1995, dall'indennita' di direzione

TABELLA Z/1

DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI ALLA GESTIONE AUTONOMA EX I N A D E L ISTITUITA PRESSO L' I N.P D.A.P.

	DALL'1.4.94	DALL'1.7.94	DALL'1.1.95	DALL'1.8.95	DALL'1.12.95	DALL'1.1.96	DALL'1.11.96	DALL'1.7.97
IND DI FUNZIONE E COORDINAMENTO (1)	NO	NO	NO	NO				
INDENNITA' DI QUALIFICA (2)				NO				
INDENNITA' DI DIREZIONE (3)					IN PARTE	IN PARTE	IN PARTE	IN PARTE
INCR IND DIREZIONE -ART 6 CCNL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
ASSEGNO AD PERSONAM	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
COMP LAVORO STRAORDINARIO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
DIRITTI DI SEGRETERIA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
INDENNITA' DI REGGENZA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
INDENNITA' DI SUPPLENZA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

(1) Tale indennita' viene corrisposta fino al 30.11.1995.
(2) Tale indennita' viene corrisposta dall'1.8.1995 al 30.11.1995.
(3) Dal mese di dicembre 1995 tale indennita' e' pensionabile solo per quei segretari che hanno maturato, alla data del 30 novembre 1995, 5 - 10 - 15 anni di servizio e, quindi, limitatamente a 2 - 4 - 6 milioni in godimento anteriormente alla medesima data.

97A6331

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 440.000
- semestrale ..... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 360.000
- semestrale ..... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 100.000
- semestrale ..... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 92.500
- semestrale ..... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 236.000
- semestrale ..... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 92.000
- semestrale ..... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 231.000
- semestrale ..... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ..... L. 950.000
- semestrale ..... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ..... L. 850.000
- semestrale ..... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189